

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 863

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

28/02/2024 - 07:07

Indice

1. DDL S. 863 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 863	5
1.3. Trattazione in Commissione	14
1.3.1. Sedute	15
1.3.2. Resoconti sommari	16
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	17
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 62 (pom.) del 03/10/2023	18
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 31 (pom.) del 10/10/2023	22
1.3.2.1.3. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 65 (pom.) del 17/10/2023	23
1.3.2.1.4. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 80 (pom.) del 10/01/2024	37
1.3.2.1.5. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 95 (pom.) del 27/02/2024	46
1.4. Trattazione in consultiva	81
1.4.1. Sedute	82
1.4.2. Resoconti sommari	83
1.4.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	84
1.4.2.1.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 96 (pom.) del 17/10/2023	85
1.4.2.1.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 98 (pom.) del 24/10/2023	91
1.4.2.1.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 120 (ant.) dell'11/01/2024	94
1.4.2.1.4. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 136 (ant.) del 21/02/2024	96

1. DDL S. 863 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 863
XIX Legislatura

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

Titolo breve: *Rigenerazione urbana*

Iter

27 febbraio 2024: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.863

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Mario Occhiuto](#) ([FI-BP-PPE](#))

Cofirmatari

[Claudio Fazzone](#) ([FI-BP-PPE](#)), [Roberto Rosso](#) ([FI-BP-PPE](#)), [Adriano Paroli](#) ([FI-BP-PPE](#)),
[Francesco Silvestro](#) ([FI-BP-PPE](#)), [Daniela Ternullo](#) ([FI-BP-PPE](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **7 settembre 2023**; annunciato nella seduta n. 99 del 12 settembre 2023.

Classificazione TESEO

RISANAMENTO URBANO , DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO ,
SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO , CITTA' E AREE METROPOLITANE

Articoli

PARCHI E GIARDINI PUBBLICI (Art.1), BACINI IDRICI E IDROGRAFICI (Art.1), DEMANIO MILITARE (Art.1), BENI CULTURALI ED ARTISTICI (Art.1), REGIONI (Artt.1, 3), COMUNI (Artt.1, 2, 3), PROGRAMMI E PIANI (Art.1), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.1), ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA (Art.1), CONFERENZA DI SERVIZI (Artt.1, 4), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.2, 3), FONDI DI BILANCIO (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art.2), EDILIZIA (Art.2), COSTRUZIONI ANTI SISMICHE (Art.2), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (Art.2), ISTITUZIONE DI ENTI (Art.3), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.3), MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (Art.3), MINISTERO DELLA CULTURA (Art.3), ATTIVITA' DI URGENZA (Art.4), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Art.4), SINDACI DI COMUNI (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Roberto Rosso](#) ([FI-BP-PPE](#)) (dato conto della nomina il 3 ottobre 2023) .

Facente funzioni Sen. [Claudio Fazzone](#) ([FI-BP-PPE](#)) il 10 gennaio 2024 .

Assegnazione

Assegnato alla [**8^a Commissione permanente \(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica\)**](#) in sede redigente il 27 settembre 2023.

Annuncio nella seduta n. 106 del 27 settembre 2023.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri e difesa), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Cultura, istruzione), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro),

Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 863

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 863

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **OCCHIUTO , FAZZONE , ROSSO , PAROLI , SILVESTRO e TERNULLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 2023

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

Onorevoli Senatori. - La rigenerazione urbana è un nuovo processo, multidimensionale e integrato di intervento progettuale, correlato alla necessità di contenimento del consumo del suolo, che non deve essere confuso con la riqualificazione e il recupero edilizio, già disciplinati da tempo. Mentre questi termini si riferiscono a un progetto essenzialmente disciplinare, urbanistico e architettonico, la rigenerazione urbana si configura anche come un progetto che deve tener assieme una pluralità di dimensioni: insediative, energetiche, ambientali, economiche, sociali, istituzionali e culturali. Trattasi dunque di quel complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano - un'area, un manufatto, un ambiente - al fine di modificarne il genere originario, immettendone nello stesso uno diverso.

La rigenerazione urbana necessita di un dibattito molto più ampio di quello legato alle misure precedentemente elencate. Considerata dalle prospettive opposte dei suoi due estremi ideologici, la rigenerazione urbana da un lato non è la sostituzione edilizia ma, dall'altro, non è nemmeno il *citizen engagement* per il recupero di qualche vuoto urbano.

Entrambe le pratiche, se applicate congiuntamente, costituiscono gli strumenti per rigenerare le aree urbane ma il loro esercizio deve essere inquadrato in modo sistematico all'interno di piani di area vasta che consentano di regolare fenomeni come la gestione delle risorse idriche, la sicurezza del territorio, la mobilità delle persone e delle merci e il soddisfacimento dei diritti fondamentali alla casa, alla sanità, all'istruzione e al lavoro, in un quadro generale di sostenibilità.

L'obiettivo della rigenerazione urbana è contribuire a rendere le città sostenibili e a misura d'uomo, elevandone la qualità urbana attraverso azioni di riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare, ma anche agendo dal punto di vista spaziale e attraverso un miglioramento del contesto sociale, di valorizzazione economica e culturale.

Il contrasto al consumo di suolo rappresenta un punto essenziale per la lotta al cambiamento climatico e a tutte le conseguenze ad esso connesse. In quest'ottica la rigenerazione urbana riveste un ruolo fondamentale contrapponendosi al modello della urbanistica espansiva, i cui effetti devastanti sono resi evidenti dai fenomeni climatici estremi sempre più frequenti e che mettono a rischio le nostre città. La pratica della rigenerazione urbana agisce, in quest'ambito, come strumento multidisciplinare per promuovere interventi congiunti sul tessuto costruito in rapporto agli spazi liberi aperti, individuando aree vulnerabili in cui aumentare il verde, migliorando il volume arboreo dei parchi, ripensando la rete della mobilità dolce e sostenibile, integrando i percorsi in aree alberate la cui naturale ombreggiatura possa incentivarne la fruizione grazie al raffrescamento passivo.

Il cambiamento climatico ha ripercussioni enormi sulle città, ne è un esempio il problema delle isole di calore causate dall'eccessiva urbanizzazione. È un tema di salute pubblica molto importante che coinvolge in modo particolare le periferie, già ampiamente colpite da fenomeni di degrado causato dalla grande quantità di vuoti urbani e aree dismesse in condizioni di abbandono.

A tal fine, il riuso dell'esistente assume una particolare rilevanza poiché il patrimonio dismesso deve essere considerato come una risorsa da mobilitare per restituire funzionalità, sicurezza e decoro a luoghi abbandonati e degradati e per creare occasioni di investimento, di produzione e di lavoro. La sfida è riuscire a raggiungere un difficile equilibrio tra le tre variabili: crescita, equità e qualità ambientale. In questa direzione, un ambito di notevole interesse riguarda il patrimonio culturale (*cultural heritage*) inteso non solo come prodotto (beni/idee/tradizioni) da conservare e tutelare ma anche come processo multidisciplinare che integri, all'interno delle attività di pianificazione e di gestione, gli obiettivi della conservazione del suo valore con lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Al fine di intraprendere un reale percorso di rigenerazione urbana vanno pertanto presi in considerazione gli ambiti di intervento su cui essa opera:

- a) aree abbandonate, strutture pubbliche dismesse o degradate in cui, in tempi antecedenti, si insediavano attività o stabilimenti di natura produttiva, le aree naturali, compresi gli ambiti delle acque calme quali fiumi, laghi, bacini artificiali e marine, che possono contribuire al miglioramento della qualità urbana complessiva. Per questi ambiti si richiede la definizione di nuove funzioni in accordo con le esigenze del tessuto sociale di pertinenza;
- b) aree libere e aperte che dovranno essere decongestionate dal traffico veicolare e dalle sue direttrici in favore di percorsi di mobilità dolce, aree verdi e pregevoli luoghi di ritrovo e incontro che, incidendo sulla qualità della vita degli abitanti e sul loro senso di appartenenza ai luoghi, possono costituire il fattore di promozione di una maggiore coesione sociale. Rappresentano inoltre una risorsa nell'adattamento ai cambiamenti climatici grazie alla capacità della vegetazione di fungere da soluzione naturale nella prevenzione delle inondazioni e riduzione degli scarichi di picco, ma anche di contribuire all'ombreggiatura e evapotraspirazione del suolo riducendo l'effetto dell'isola di calore;
- c) acque calme di fiumi, laghi, bacini artificiali e marine, al fine di decongestionare l'inurbamento e non occupare ulteriore superficie, favorendo altresì insediamenti ad alto valore di ecosostenibilità;
- d) quartieri popolari ed edifici pertinenziali che dovranno essere oggetto di un reale intervento di riabilitazione e riqualificazione energetica e sismica al fine di ridurre il divario sociale causato dalla presenza di contesti urbani degradati e privi di servizi. In questi ambiti è incentivata la realizzazione di opere pubbliche, con la finalità di incrementare o sostituire ove necessario la qualità dell'edificato, e i progetti volti a ripensare l'assetto urbanistico incentivando la realizzazione di aree e corridoi verdi ampi e omogenei, in linea con i nuovi *standard* di sostenibilità previsti per i centri abitati;
- e) gli immobili dello Stato appartenenti al demanio storico-artistico trasferiti agli enti territoriali in base all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante « Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 », solo nei casi in cui siano oggetto di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, quando questi abbiano il carattere di innovazione rispetto alle destinazioni d'uso precedenti;
- f) gli immobili dello Stato appartenenti al demanio militare che non sono più di interesse;
- g) tutti i casi di trasformazione dei paesaggi costruiti attraverso il nuovo metodo di « costruire sul costruito » alla ricerca della qualità architettonica e della sostenibilità ambientale con l'obiettivo di reinterpretare le strutture esistenti e di migliorare la destinazione d'uso o di crearne una nuova.

Il presente disegno di legge si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 definisce quali sono gli interventi di rigenerazione urbana al fine di garantire agli stessi la massima semplificazione e celerità di realizzazione.

In particolare, il disegno di legge prevede l'individuazione da parte dei comuni di ambiti urbani all'interno dei quali i privati possono presentare proposte di intervento di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica e, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, che beneficiano di una serie di misure incentivanti e di semplificazioni procedurali (utilizzo del permesso di costruire convenzionato, conferenza di servizi semplificata rafforzata con ulteriori previsioni di snellimento, ecc.).

L'articolo 2, al fine di finanziare interventi di rigenerazione urbana nell'accezione prevista dal presente disegno di legge, prevede la successiva istituzione di un Fondo per la rigenerazione urbana.

L'articolo 3 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate.

L'articolo 4, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana, anche in relazione all'attuazione del PNRR, consente ai sindaci e ai presidenti delle città metropolitane di operare fino al 31 dicembre 2026, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in deroga ad alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il disegno di legge prevede, inoltre, l'introduzione di meccanismi premiali per interventi che pongano al centro i concetti di sostenibilità, innovazione e attuazione di misure di lotta al cambiamento climatico nonché il rafforzamento delle misure di supporto per i fenomeni da esso derivanti, che siano orientati al raggiungimento dell'equilibrio tra aspetti sociali, ambientali ed economici. Interventi che si basino sui concetti di compatibilità ambientale sia per le nuove edificazioni che per il riuso dell'esistente in termini di: impiego di materiali edili eco-compatibili, ricorso a fonti energetiche rinnovabili, definizione di *standard* innovativi in campo energetico, misure per la qualità e la sicurezza dell'abitare, riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare, attenzione alla qualità sociale e ambientale delle periferie degradate, attenzione alle esigenze e alle aspirazioni degli abitanti, promozione dell'occupazione e impiego delle energie dell'imprenditoria locale, misure per la minimizzazione degli effetti avversi derivanti dal cambiamento climatico e di supporto per i fenomeni ad esso connessi nonché nuovi *standard* nel campo della sostenibilità finalizzati al contrasto al cambiamento climatico.

L'insieme di questi aspetti diviene particolarmente rilevante in un momento in cui dobbiamo guardare alle conurbazioni che definiscono le nuove regioni urbane o le città di fatto. Da qui l'esigenza di un nuovo disegno di legge che valorizzi i processi rigenerativi e delinea gli obiettivi metodologici per opere che mirino a una corretta e razionale organizzazione del territorio riducendo la sua entropia. Oggi sembra necessario non solo adeguarsi alla complessità della società attuale ma, attraverso il processo di rigenerazione urbana, creare le condizioni per sperimentarne l'attuazione mediante una nuova modalità di legiferare. In altri termini, un pensiero alternativo a quello che si è consolidato negli ultimi anni e che trova la sua materializzazione nel disegno di legge sulla rigenerazione urbana, non come norma risolutrice e salvifica del degrado fisico e del disagio sociale e materiale dei cittadini, ma come l'inizio di un percorso istituzionale che ricerchi le modalità con le quali risolvere i problemi e comprendere le dimensioni economiche e sociali del degrado e del disagio, con l'obiettivo di avere una risposta proporzionale e adeguata, avendo cura di capitalizzare le soluzioni e le criticità, in un processo in divenire. Questo approccio presuppone l'esistenza di un punto di partenza consapevole e autorevole, dotato delle necessarie risorse e capacità di intervento a livello nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Semplificazioni e incentivi in materia di interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini della presente legge per rigenerazione urbana s'intende un processo multidimensionale e integrato di intervento progettuale di natura urbanistica ed edilizia, correlato alla necessità di contenimento del consumo del suolo e di contrasto ai fenomeni legati al cambiamento climatico e riguardante il complesso di norme, metodi e pratiche riferibili a un'area, a un manufatto o a un ambiente urbano al fine di modificarne la tipologia originaria, con l'obiettivo di migliorare la vivibilità e la sostenibilità della città. Gli interventi di rigenerazione urbana sono riferibili a trasformazioni urbanistiche, edilizie, energetiche e antisismiche del patrimonio immobiliare, ma anche sociali, culturali e ambientali di settori urbani e di aree e complessi edilizi, nei seguenti ambiti di intervento:

a) aree dismesse, ovvero luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché strutture pubbliche

abbandonate in stato di degrado o che contribuiscono alla formazione di un microclima più caldo all'interno delle aree urbane, la cui conseguente alterazione termica incide sulla vivibilità. Esse sono da rigenerare con nuove funzioni soprattutto orientate a implementare il benessere e la salute dei cittadini o a stimolarne la creatività attraverso azioni di natura materiale e immateriale riguardanti il recupero edilizio e urbanistico, la riqualificazione e il ripristino delle aree inquinate e degradate, la promozione della coesione sociale e ogni altro intervento necessario per contrastare i fenomeni di degrado ambientale, economico, sociale e culturale della città e del territorio e favorire lo sviluppo senza ulteriore consumo di suolo, con particolare riferimento alle reti della mobilità sostenibile;

b) aree libere aperte o occupate da strade veicolari, da adibire a parchi urbani e zone pedonali, a campi da gioco di strada, a corridoi di verde attrezzati con specie arboree idonee a fornire supporto al territorio nel contesto dei dissesti idrogeologici e della necessità di raffrescamento passivo del suolo, a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. La rigenerazione delle aree libere aperte va inoltre intesa come massimizzazione del verde esistente, valorizzando e interconnettendo i piccoli spazi verdi, effettuando in via prioritaria e a breve termine gli interventi che tengono conto delle attività e dei fruitori delle specifiche aree;

c) acque calme di fiumi, laghi, bacini artificiali e marine, al fine di decongestionare l'inurbamento e non occupare terra, favorendo altresì insediamenti ad alto valore di ecosostenibilità;

d) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica e sismica, valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell'abitare, tramite la realizzazione nelle stesse aree di opere pubbliche di architettura contemporanea e di infrastrutture sociali accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;

e) gli immobili dello Stato appartenenti al demanio storico-artistico trasferiti agli enti territoriali in base all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, solo nei casi in cui siano oggetto di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, quando questi ultimi abbiano il carattere di innovazione rispetto alle destinazioni d'uso precedenti;

f) gli immobili dello Stato appartenenti al demanio militare che non sono più di interesse;

g) tutti i casi di trasformazione di paesaggi urbani costruiti attraverso il metodo di « costruire sul costruito » con un processo di demolizione parziale o totale dei volumi esistenti e la loro ricostruzione, alla ricerca della qualità architettonica e della sostenibilità ambientale con l'obiettivo di contenere il consumo di suolo reinterpretando le strutture esistenti anche modificandone la destinazione d'uso sulla base delle esigenze dei destinatari.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del presente articolo.

3. I comuni o le loro forme associative approvano un Piano di rigenerazione urbana individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, specchi d'acqua calma, gruppi di edifici isolati o aree comprendenti più isolati di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more dell'approvazione del Piano con l'individuazione degli ambiti è possibile intervenire anche con singoli progetti di rigenerazione urbana.

4. Sono fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale già esistente. Restano ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al

presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

5. Le opere di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi definiti ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, di nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

6. Gli interventi di cui al comma 5 sono consentiti, ai fini del calcolo della volumetria ammissibile, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero sui quali intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile. Gli interventi negli ambiti denominati « acque calme » sono definiti in funzione del numero di abitanti o di residenti temporanei previsti e comunque secondo criteri di bassa densità abitativa.

7. Fatto salvo il potere delle regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi nelle acque calme definiti nei piani o che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

8. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali. L'aumento delle volumetrie e delle superfici è facoltativo e non si applica nei casi in cui insistono vincoli che non lo consentano;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o della diversa normativa regionale;

e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 febbraio 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

f) facoltà per i comuni di deliberare riduzioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rispetto alle tabelle parametriche regionali;

g) commisurazione dei contributi dovuti per *standard* urbanistici al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 febbraio 1968, n. 1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione.

9. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale.

10. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

11. In deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si svolge la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni sulla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a), secondo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

12. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.

13. Nell'ambito dei progetti di rigenerazione urbana sono promossi gli interventi che, elevando la qualità urbana dal punto di vista spaziale mediante la dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse collettivo e generale sul territorio, garantiscano livelli equi e sostenibili delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili e amplino il concetto di sostenibilità ambientale mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali. Gli interventi sono riferibili ai seguenti ambiti:

a) interventi progettuali realizzati avvalendosi del processo tecnologico di stampa 3D, individuata

come una soluzione in linea con i requisiti di sostenibilità, utilizzo di materiali ecosostenibili a basso impatto ambientale e digitalizzazione dei processi progettuali;

b) interventi progettuali di matrice ricettiva realizzati avvalendosi di soluzioni tecnologiche alternative, energeticamente sostenibili, in linea con le normative ambientali e di tutela della salute pubblica e realizzate a partire da materiali riciclati. A tal fine è promossa nei territori la realizzazione di moduli galleggianti da inserire nell'ambito di progetti di rigenerazione urbana, in presenza di aree abbandonate o strutture pubbliche dismesse o degradate in cui, in tempi antecedenti, si insediavano attività o stabilimenti di natura produttiva ma anche di aree naturali in stato di incuria e ammaloramento, per la rigenerazione dei litorali, delle darsene e di tutti quegli ambiti territoriali delle aree marittime, lacustri o fluviali che versano in stato di degrado.

Art. 2.

(Risorse per interventi di rigenerazione urbana dei comuni e delle città metropolitane)

1. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 1 è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana.

2. Le risorse del Fondo sono attribuite come contributo statale per il cofinanziamento di interventi di rigenerazione urbana, limitatamente alle parti di uso e interesse pubblico, presentati dai comuni e dalle città metropolitane, dando la priorità ai comuni che hanno adottato i Piani di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'articolo 1 sulla base di criteri e modalità di riparto approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

3. Le risorse del Fondo sono attribuite come contributo statale per il cofinanziamento di attività di ricerca scientifica, finalizzate allo studio e alla sperimentazione dei materiali edili sostenibili e a basso impatto ambientale con l'obiettivo di minimizzare l'impronta ecologica in termini di consumo d'acqua, energia da fonti non rinnovabili e *carbon footprint*, nel complesso del ciclo vitale del prodotto considerato dalla fase produttiva fino alla messa in opera.

4. Le risorse del Fondo sono attribuite come contributo statale per il cofinanziamento e il supporto alle attività di studio e prototipazione di nuove tipologie costruttive innovative e sostenibili rispetto agli attuali requisiti di impatto ambientale, adeguamento agli *standard* sulle prestazioni energetiche e di antisismicità richiesti ai nuovi interventi.

Art. 3.

(Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana e attività di promozione dei Ministeri)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni. I rappresentanti, rispettivamente dei comuni e delle regioni e delle province autonome, sono designati dalla Conferenza unificata e un comitato scientifico, formato da esperti, coadiuva la cabina di regia, svolgendo anche le attività di verifica sul campo, di studio e di analisi tecnica utili per le sue determinazioni.

2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:

a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana;

b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana, al fine di semplificare l'*iter* di valutazione di tutti i progetti che si avvalgono di tecnologie e processi innovativi, eco compatibili e a basso impatto ambientale ed energetico;

- c) coordina e incentiva il corretto utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1;
- d) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi previsti nei piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;
- e) fornisce supporto tecnico agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi, con particolare attenzione ai temi relativi alla sostenibilità ambientale, climatica sociale ed economico-finanziaria;
- f) fornisce supporto tecnico alla regolamentazione specifica agli enti locali, al fine di incentivare l'adozione di misure normative a sostegno degli interventi progettuali a carattere innovativo e sostenibile che si avvalgono di processi tecnologici all'avanguardia, tengono conto dell'emergenza climatica e si avvalgono di soluzioni atte a arginarne le ripercussioni e contrastarla sul lungo termine;
- g) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;
- h) realizza indagini sui contesti, analisi dei bisogni dei destinatari delle azioni di rigenerazione urbana ed esegue valutazioni *in itinere* ed *ex post* per esaminare l'efficacia dei percorsi intrapresi e identificare le buone pratiche.

3. Il Ministero della pubblica amministrazione, nella sua funzione di supporto all'innovazione legislativa promuove e accompagna i processi di trasformazione delle pubbliche amministrazioni anche nelle attività di formazione e di assistenza ai comuni per le pratiche che riguardano la rigenerazione urbana, con l'obiettivo di stimolare e accelerare gli interventi e incentivarne il livello qualitativo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sostiene gli investimenti di rigenerazione urbana stimolando la realizzazione all'interno delle città di nuove infrastrutture sociali e di sistemi di mobilità innovativi e sostenibili.

Art. 4.

(Misure urgenti per interventi di rigenerazione urbana)

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana, anche in relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), fino al 31 dicembre 2029 i sindaci e i presidenti delle città metropolitane possono operare, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articoli 17, commi 7, 8, 9 e 10, 18, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 9, 62, 93 e 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana, i sindaci e i presidenti delle città metropolitane, con proprio decreto, possono provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle città metropolitane:

- a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
- b) possono promuovere gli accordi di programma e conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
- c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
- d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 863
XIX Legislatura

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
Titolo breve: *Rigenerazione urbana*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede redigente

[N. 62 \(pom.\)](#)

3 ottobre 2023

[N. 31 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2023

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 65 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2023

[N. 80 \(pom.\)](#)

10 gennaio 2024

[N. 95 \(pom.\)](#)

27 febbraio 2024

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 62 (pom.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

62ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.
La seduta inizia alle ore 14,35.*

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. [29](#) e congiunti (Rigenerazione urbana), nonché del disegno di legge n. [870](#) (d-l 121/2023 qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale), sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

[\(29\)](#) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

[\(761\)](#) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

[\(863\)](#) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29 e 761, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 863 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 settembre.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di cinque articoli. L'articolo 1, dopo aver fornito la definizione di rigenerazione urbana e dei relativi interventi, prevede che i comuni approvino un piano di rigenerazione urbana - individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi - e definiscano gli interventi ammissibili. Esso inoltre elenca le misure incentivanti di cui beneficiano gli interventi e introduce alcune semplificazioni procedurali, segnatamente in materia di svolgimento della conferenza di servizi.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse sono attribuite per il cofinanziamento: di interventi di rigenerazione urbana presentati dai comuni e dalle città metropolitane, dando priorità ai comuni che hanno adottato i piani di rigenerazione urbana; di attività di ricerca scientifica, finalizzate allo studio e alla sperimentazione dei materiali edili sostenibili e a basso impatto ambientale; di attività di studio e prototipazione di nuove tipologie costruttive innovative e sostenibili.

L'articolo 3 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, disciplinandone composizione e funzioni.

Esso inoltre attribuisce al Ministero della pubblica amministrazione il compito di promuovere e accompagnare i processi di trasformazione delle pubbliche amministrazioni anche nelle attività di formazione e di assistenza ai comuni per le pratiche che riguardano la rigenerazione urbana.

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene invece assegnato il compito di sostenere gli investimenti di rigenerazione urbana stimolando la realizzazione all'interno delle città di nuove infrastrutture sociali e di sistemi di mobilità innovativi e sostenibili.

L'articolo 4 autorizza i sindaci, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana, a operare con gli stessi poteri che il decreto-legge "sblocca cantieri" ha conferito ai commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali di particolare complessità, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e in deroga a vari articoli del codice dei contratti pubblici. I relativi contratti sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva. L'articolo in esame detta inoltre disposizioni per le occupazioni e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana e individua compiti e poteri degli amministratori locali.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, ricorda che sono stati già incardinati due disegni di legge che vertono sul medesimo oggetto, sui quali oggi sono iniziate le audizioni, e che dovrebbero essere esaminati congiuntamente a quello appena illustrato e ad altri eventuali disegni di legge aventi il medesimo oggetto che dovessero essere assegnati alla 8ª Commissione, come richiesto anche dalla senatrice Sironi nella scorsa seduta. Anche alla luce di quanto riferito dal relatore, il [PRESIDENTE](#), considerata l'identità di oggetto, propone la congiunzione del disegno di legge n. 863 con i disegni di legge nn. 29 e 761.

La Commissione conviene.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) segnala che il disegno di legge della senatrice Sironi è il n. 842. Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge n. 842 non risulta essere stato assegnato alla 8ª Commissione.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) chiede se è previsto che si proceda all'individuazione di un testo base. Il [PRESIDENTE](#) osserva che, una volta terminato il ciclo di audizioni, il relatore individuerà quello che a suo avviso è il modo più opportuno di procedere e lo sottoporà alla Commissione.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), in attesa che si definisca il quadro dei provvedimenti da esaminare congiuntamente, propone di andare comunque avanti con il ciclo di audizioni, chiedendo poi agli auditi di integrare le loro memorie scritte con riferimenti ai disegni di legge che dovessero essere abbinati successivamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [ROSA](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto riguarda le disposizioni di maggior interesse per l'8ª Commissione, nel Capo I - che contiene norme in materia di processo penale - l'articolo 1 ha esteso a una serie di delitti, tra cui quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, la disciplina speciale sulle intercettazioni, precedentemente applicata nell'ambito delle indagini relative a delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state aggiunte ulteriori disposizioni che, tra l'altro, intervengono sul contenuto del decreto autorizzativo di intercettazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico, sulle modalità esecutive delle intercettazioni e sull'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in un procedimento diverso.

L'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali interdistrettuali per le intercettazioni telefoniche, rimettendo a successivi decreti del Ministro della giustizia l'individuazione di tali infrastrutture, la definizione dei requisiti tecnici essenziali e di quelli specifici per la gestione dei dati, nonché la disciplina del collegamento telematico con i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica. Sempre con decreto del Ministro della giustizia, entro il 1° marzo 2024, verrà disposta l'attivazione degli archivi digitali presso le infrastrutture suddette, con conseguente migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica.

L'articolo 2-*bis* reca disposizioni per il contrasto della criminalità informatica e in materia di cybersicurezza.

In primo luogo, si prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale trasmetta al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo tutte le notizie e i dati rilevanti per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento da lui espletate in relazione ai reati informatici. Viene poi precisato che, nell'ambito delle funzioni dirette a prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, l'Agenzia svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che abbiano subito incidenti o attacchi informatici. Per talune categorie di soggetti (tra i quali sono ricompresi gli operatori di servizi essenziali, i fornitori di servizi digitale e le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico), la mancata collaborazione con l'Agenzia è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal c.d. decreto-legge perimetro (decreto-legge n. 105 del 2019).

Sono infine resi più incisivi i poteri del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata in campo informatico.

Nel Capo IV - che reca, tra l'altro, disposizioni concernenti reati in materia ambientale - l'articolo 6 introduce misure volte a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi.

A tal fine, si estende l'ambito di applicazione del delitto di incendio boschivo, al fine di punire anche chi cagiona un incendio su zone di interfaccia urbano-rurali, e si innalza la pena edittale minima per l'incendio doloso da quattro a sei anni di reclusione e quella per l'incendio colposo da uno a due anni. Con riferimento all'incendio doloso, si prevede poi quale circostanza aggravante (che comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà) l'aver commesso il fatto al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi. Alla condanna per il reato di incendio boschivo viene infine aggiunta quale pena accessoria anche l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di 5 anni.

L'articolo 6-*bis* prevede l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 4.000 a 10.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano.

L'articolo 6-*ter*, al comma 1, trasforma da illecito amministrativo a reato contravvenzionale l'abbandono di rifiuti, che viene punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Il comma 2 inserisce i delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Il comma 3 inserisce tra i reati che consentono, nel caso di condanna o patteggiamento, la confisca del denaro o dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito anche taluni reati ambientali (inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti).

Sono poi ridisciplinate le circostanze aggravanti del delitto di inquinamento ambientale, al fine di prevedere un aumento della pena da un terzo alla metà nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico

ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, nonché nel caso in cui l'inquinamento provochi il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat nelle predette aree.

Nel Capo VII - dedicato a disposizioni in materia di cultura - l'articolo 10, al comma 5, proroga fino al 15 dicembre 2023 l'aumento di un euro sul costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, finalizzato al finanziamento degli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio scorso.

In considerazione del fatto che il provvedimento verrà esaminato dall'Aula del Senato già domani, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono richieste di intervento in discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 31 (pom.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

indi del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,20

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERCASA, DELLA PROFESSORESSA ROSSANA GALDINI, DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE TRANSIZIONE ECOLOGICA E SOLIDALE E DI ANCE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. [29](#) E CONGIUNTI (MISURE PER LA RIGENERAZIONE URBANA)

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 65 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli ([n. 84](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il relatore [SIGISMONDI](#) (FdI) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

Proposta di nomina del generale di divisione aerea Luca Valeriani a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ([n. 30](#))

Proposta di nomina del dottor Costantino Fiorillo a componente del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ([n. 31](#))

Proposta di nomina del generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti a componente del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ([n. 32](#))

Proposta di nomina della professoressa avvocato Anna Masutti a componente del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ([n. 33](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [DE PRIAMO](#) (FdI) illustra le proposte di nomina in titolo, dando conto della procedura e dei *curricula* dei candidati.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede che venga disposta l'audizione dei candidati.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la settimana prossima avranno dunque luogo sia l'audizione dei

candidati sia le votazioni dei relativi pareri.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 13,15, riprende alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati ritirati l'ordine del giorno G/870/1/8 e l'emendamento 1.34, mentre gli emendamenti 1.2 e 1.10 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/870/6/8 e G/870/7/8, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 1.36 (testo 2), 1.38 (testo 2) e 1.38 (testo 3), pubblicati in allegato.

Informa che la relatrice ha riformulato l'emendamento di coordinamento Coord. 1 in un testo 2, pubblicato in allegato, e ha presentato l'emendamento 1.0.500, pubblicato in allegato, successivamente riformulato in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato.

In relazione all'emendamento 1.0.500 (testo 2) della relatrice, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 15 di oggi, 17 ottobre.

La Commissione conviene.

Si passa all'espressione dei pareri.

La RELATRICE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.39, 1.3, 1.4 e 1.40. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.11, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.12. Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 1.13 e 1.14, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.41, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.42, a condizione che sia riformulato nel senso già proposto per gli identici 1.13 e 1.14. Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.20 e 1.22, mentre è contrario sugli emendamenti 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28. Il parere sull'emendamento 1.29 è favorevole, a condizione che sia riformulato in un testo identico all'emendamento 1.36 (testo 2), sul quale il parere è favorevole. Invita al ritiro degli emendamenti 1.30, 1.31, 1.32 e 1.43, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.33. Invita al ritiro dell'emendamento 1.35. Il parere sull'emendamento 1.37 è favorevole, a condizione che sia riformulato in un testo identico all'emendamento 1.38 (testo 3), sul quale il parere è favorevole. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3, mentre è favorevole sull'emendamento 1.0.9.

Per quanto concerne gli ordini del giorno, esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/870/2/8.

Esprime poi parere favorevole sugli ordini del giorno G/870/3/8 e G/870/4/8, a condizione che siano accettate altrettante riformulazioni delle quali dà lettura. Esprime invece parere contrario sull'ordine del giorno G/870/5/8. Il parere è infine favorevole sugli ordini del giorno G/870/6/8 e G/870/7/8, frutto della trasformazione, rispettivamente, degli emendamenti 1.2 e 1.10.

Il vice ministro GAVA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore **BASSO** (PD-IDP) chiede le motivazioni che hanno condotto la relatrice e il Governo a esprimere parere contrario sull'emendamento 1.1, che è volto a estendere l'ambito di applicazione del decreto-legge in esame a tutte le regioni interessate dai superamenti dei parametri, ricordando che è la stessa Conferenza Stato-regioni - nel cui ambito il centro-destra esprime la maggioranza - a richiedere tale modifica.

Il vice ministro GAVA ricorda che le regioni interessate dall'applicazione del decreto-legge sono quelle firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino

padano e che sono caratterizzate da particolari condizioni geografiche e ribadisce la contrarietà del Governo all'estensione.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.1 viene posto ai voti e risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.39, 1.3, 1.4 e 1.40.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) aggiunge la firma all'emendamento 1.5 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso proposto dalla relatrice.

L'emendamento 1.5 (testo 2) viene posto in votazione e risulta approvato.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.9, volto a far sì che in sede di aggiornamento dei piani di qualità dell'aria vengano tenute in considerazione tutte le fonti inquinanti in un'ottica di sostenibilità a lungo termine.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) comunica che i senatori del MoVimento 5 Stelle sottoscrivono l'emendamento 1.9, che presenta la stessa finalità dell'emendamento 1.8, a sua prima firma, testé respinto dalla Commissione. Nel dichiarare il voto favorevole, osserva che quella che sta avvenendo nel bacino padano a causa delle emissioni è una vera e propria strage, che richiede interventi immediati a tutela della salute pubblica.

Anche la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 1.9.

L'emendamento 1.9 viene posto in votazione e risulta respinto.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 1.11 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso proposto dalla relatrice.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 1.12. Sottoscrive inoltre l'emendamento 1.13 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) presenta l'emendamento 1.14 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) presenta l'emendamento 1.42 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.18.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) chiede un chiarimento sulla riformulazione proposta all'emendamento 1.11, che viene fornito dalla RELATRICE.

Il vice ministro GAVA segnala che la proposta di riformulazione va nel senso richiesto anche dagli emendamenti di alcuni Gruppi di opposizione.

L'emendamento 1.11 (testo 2) viene posto in votazione e risulta approvato, con conseguente preclusione degli emendamenti 1.41, 1.15, 1.16, limitatamente alla lettera a), 1.17 e 1.19, limitatamente alla lettera a).

Gli emendamenti identici 1.13 (testo 2), 1.14 (testo 2) e 1.42 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole sulla seconda parte dell'emendamento 1.16, sottolinea che tale emendamento è volto a rendere possibile per le regioni più virtuose l'adozione di provvedimenti a favore della tutela della salute dei residenti prima della data indicata nel decreto. A suo avviso, infatti, per come è attualmente impostato il decreto-legge, il Governo e la maggioranza si stanno assumendo la responsabilità di fissare un termine prima del quale non è possibile per le Regioni adottare misure a tutela della salute pubblica, in un contesto in cui ogni anno sono molto elevati i decessi connessi alla cattiva qualità dell'aria.

Il vice ministro GAVA osserva che la formulazione dell'emendamento 1.16 non sembra in realtà andare nel senso sostenuto dalla senatrice Sironi, ma che, se anche così fosse, esso sovvertirebbe l'impianto del decreto-legge e il parere del Governo non può che essere negativo.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) definisce inaccettabile quanto affermato dalla senatrice Sironi nei confronti del Governo e della maggioranza.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge la lettera b) dell'emendamento 1.16 e la lettera b) dell'emendamento 1.19.

L'emendamento 1.20, posto in votazione, risulta approvato.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 1.21 e 1.23.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) aggiunge la firma all'emendamento 1.22 e a tutti gli altri emendamenti presentati dal Gruppo della Lega.

L'emendamento 1.22 viene posto in votazione e risulta approvato.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.24, che interviene sulla questione dei termini posti dal decreto-legge, afferma che è chiaro a tutti quale sia l'impianto dato dal Governo al decreto-legge, ma il senso stesso degli emendamenti è proprio quello di modificare un impianto che non è condiviso.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) accoglie la proposta del Governo e riformula l'emendamento 1.29 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.36 (testo 2).

Gli emendamenti identici 1.29 (testo 2) e 1.36 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 1.30.

Il senatore [GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 1.31 e 1.35.

Gli emendamenti identici 1.32 e 1.43 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

L'emendamento 1.33, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), accogliendo la proposta di riformulazione, presenta l'emendamento 1.37 (testo 2), pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.38 (testo 3).

Previa dichiarazione favorevole del senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), gli emendamenti identici 1.37 (testo 2) e 1.38 (testo 3) sono posti congiuntamente in votazione e sono approvati.

L'emendamento 1.0.500 (testo 2) resta accantonato, in attesa che decorra il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

La Commissione approva, infine, l'emendamento 1.0.9.

Resta accantonato anche l'emendamento di coordinamento Coord. 1 (testo 2).

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Le senatrici [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) e [SIRONI](#) (*M5S*) accettano le riformulazioni proposte e presentano, rispettivamente, [l'ordine del giorno G/870/3/8 \(testo 2\)](#) e [G/870/4/8 \(testo 2\)](#), pubblicati in allegato.

Gli ordini del giorno G/870/3/8 (testo 2) e G/870/4/8 (testo 2) risultano pertanto accolti dal Governo, così come risultano accolti gli ordini del giorno G/870/6/8 e G/870/7/8. Risultano invece non accolti gli ordini del giorno G/870/2/8 e G/870/5/8.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta verrà sospesa, in attesa che decorra il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.0.500 (testo 2).

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 15,45.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 10 subemendamenti, pubblicati in allegato.

La vice ministro GAVA esprime parere contrario su tutti i subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 1.0.500 (testo 2) della relatrice.

La RELATRICE esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) chiede chiarimenti sulla formulazione dell'emendamento 1.0.500 (testo 2) e in particolare su cosa si intenda per investimenti proposti dai Comuni e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici.

La RELATRICE esemplifica una serie di interventi di riqualificazione atti al perseguimento della transizione ecologica.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) segnala che il subemendamento 1.0.500 (testo 2)/5, a sua prima firma, è volto a chiarire che gli interventi in questione non devono determinare ulteriore consumo di suolo e impermeabilizzazione e devono essere realizzati nel rispetto degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica.

Osserva che il rischio di consumo di suolo e di impermeabilizzazione deriva dal fatto che l'emendamento della relatrice non prevede solo interventi di riqualificazione, ma anche di creazione di

aree attrezzate.

Il **PRESIDENTE** (*FI-BP-PPE*) osserva che l'emendamento in questione reca uno stanziamento, ma non comporta alcuna deroga alle tutele previste dalla normativa vigente, che continueranno dunque ad applicarsi anche agli interventi previsti dall'emendamento.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.0.500 (testo 2)/1, 1.0.500 (testo 2)/2, 1.0.500 (testo 2)/3 e 1.0.500 (testo 2)/4.

I senatori **BASSO** (*PD-IDP*), **FINA** (*PD-IDP*) e **IRTO** (*PD-IDP*) sottoscrivono il subemendamento 1.0.500 (testo 2)/5.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.0.500 (testo 2)/5, 1.0.500 (testo 2)/6, 1.0.500 (testo 2)/7 e 1.0.500 (testo 2)/8.

Il senatore **BASSO** (*PD-IDP*) chiede al Governo di rivalutare il parere sul subemendamento 1.0.500 (testo 2)/9, a sua prima firma, che prevede l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sul decreto ministeriale di ripartizione delle ulteriori risorse assegnate al Fondo per il turismo sostenibile.

Il vice ministro GAVA conferma il parere contrario.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.0.500 (testo 2)/9 e 1.0.500 (testo 2)/10.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.0.500 (testo 2), che risulta approvato.

Il **PRESIDENTE** comunica che, essendo conclusa la votazione degli emendamenti, la seduta verrà sospesa in attesa dei pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle 16,40.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 761 e 863, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 903 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 ottobre.

Il relatore **ROSSO** (*FI-BP-PPE*) illustra il contenuto del disegno di legge n. 903, del senatore Dreosto. L'articolo 1 individua le finalità e gli obiettivi del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni.

L'articolo 3 individua i soggetti istituzionali della rigenerazione urbana, elencando le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni e delle province autonome e dei comuni.

L'articolo 4 prevede l'adozione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, inserito annualmente nell'allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza.

L'articolo 5 disciplina la programmazione comunale.

L'articolo 6 è dedicato alla qualità della progettazione e all'attuazione degli interventi.

L'articolo 7 reca la disciplina degli interventi privati.

L'articolo 8 prevede che gli enti territoriali disciplinino le forme e i modi per assicurare la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2033.

L'articolo 10 prevede incentivi economici e fiscali.

L'articolo 11 dispone che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporti la dichiarazione di pubblica utilità.

L'articolo 12 reca la copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#), considerata l'identità di oggetto, propone la congiunzione del disegno di legge n. 903 con i disegni di legge nn. 29, 761 e 863.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati e che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.0.9/5ª Commissione, pubblicato in allegato, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.0.9.

Col parere favorevole del GOVERNO, vengono quindi posti separatamente in votazione l'emendamento 1.0.9/5ª Commissione e, per le parti non modificate dagli emendamenti approvati, l'emendamento di coordinamento Coord. 1 (testo 2), che risultano approvati.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, poiché il Governo, con il provvedimento in esame, fissa un termine a partire dal quale le regioni dovranno agire, mentre si sarebbe dovuto fissare un termine entro il quale debbano essere introdotte misure che servono a tutelare la salute pubblica.

Il Governo si assume dunque la responsabilità di impedire alle regioni più virtuose di anticipare l'adozione di misure estremamente necessarie in un quadro in cui ogni anno si registrano 15.000 morti in Lombardia, 4.000 nella città metropolitana di Milano e 1.500 nella sola Milano.

Vi è dunque la necessità di intervenire subito con misure che, ad esempio, potenzino il trasporto pubblico locale e limitino il ricorso agli autoveicoli privati. A Milano si è andati in questa direzione, istituendo l'Area B, ma la Regione Lombardia ha sollecitato una mitigazione di questo tipo di misure. Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il presidente [FAZZONE](#) pone in votazione il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Aula sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 16,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [870](#)

G/870/3/8 (testo 2)

[Di Girolamo](#)

Il Senato,

esaminato il disegno in legge del decreto - legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (AS 870);

premesso che:

la presente proposta di legge vuole assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di qualità dell'aria, introducendo, la possibilità, per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna ad aggiornare i propri piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché del blocco dei veicoli "euro 5" a far data, esclusivamente, dal 1 ottobre 2024;

considerato che:

la proposta di regolamento Ue vieta dal 2035 la vendita di auto con motore termici alimentati a benzina e diesel,

impegna il Governo

al fine di conseguire la neutralità climatica al 2050 e di consentire il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di abbattimento delle emissioni in atmosfera, a promuovere le sperimentazioni per i motori alimentati da idrogeno verde.

G/870/4/8 (testo 2)

[Sironi](#)

Il Senato,

esaminato il disegno in legge del decreto - legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (AS 870);

premesso che:

la presente proposta di legge vuole assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di qualità dell'aria, introducendo, la possibilità, per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna ad aggiornare i propri piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché del blocco dei veicoli "euro 5" a far data, esclusivamente, dal 1 ottobre 2024;

considerato che:

i dati sulle emissioni nocive di particolato sottile PM 2,5 e PM 10 e di NOx nella Pianura Padana sono ascrivibili nella misura del 60% alla circolazione dei veicoli e dei veicoli pesanti su gomma,

impegna il Governo a:

- a) promuovere progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria;
- b) realizzare le infrastrutture necessarie e sufficienti alla ricarica dei veicoli elettrici.

G/870/6/8 (già em. 1.2)

[Paroli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge in esame, al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019 - prevede che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli 'euro 5';

le suddette sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, con le quali, ai sensi dell'art. 258 del TFUE, è stato accertato che l'Italia ha violato la direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria) si riferiscono, tuttavia, a superamenti che, pur per periodi di tempo differenziati (in gran parte dei casi dal 2008 fino al 2018), hanno interessato a livello nazionale ben undici diverse Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Liguria e, dunque, non solo le Regioni del Bacino Padano;

prevedere che l'esecuzione delle citate sentenze di condanna, con il conseguente aggiornamento dei relativi Piani per la qualità dell'aria, spetti alle sole Regioni del Bacino Padano, non è coerente con

la circostanza che i superamenti hanno caratterizzato diverse zone a livello nazionale; peraltro, si tratta di circostanze oggetto di evidenze già comunicate alla Commissione Europea. Il quadro dei superamenti in Italia è rappresentato annualmente dai report pubblicati dal sistema SNPA. Ad esempio, per quanto riguarda il biossido di azoto, le medie annue più elevate nel 2022 sono state registrate a Genova (54 µg/m³), Napoli (54 µg/m³), Palermo (53 µg/m³), Torino (48 µg/m³), Roma (45 µg/m³), Firenze (45 µg/m³) e Milano (44 µg/m³) e pertanto in maniera diffusa in molte delle Regioni coinvolte nella procedura di infrazione. La specificità del Bacino Padano, caratterizzato da particolari condizioni orografiche e meteorologiche, interferenti necessariamente con il raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria, non rileva sotto il profilo della esecutività della sentenza imposta allo Stato italiano;

una previsione, come quella oggetto del decreto legge in esame, che prevede l'aggiornamento dei piani esclusivamente per le Regioni del Bacino Padano non garantirebbe l'assenza di eventuali superamenti imputabili ad altre Regioni non appartenenti al Bacino medesimo.

sarebbe opportuno quindi, estendere l'applicazione delle disposizioni del Decreto-Legge in esame a tutte le Regioni interessate dalle citate sentenze, al fine di garantire uniformità di esecuzione a livello nazionale, con riferimento sia agli oneri amministrativi conseguenti all'aggiornamento dei Piani di qualità dell'aria sia agli oneri economici che necessariamente graverebbero a seguito di una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia in caso di permanenza dei superamenti in atto,

impegna il Governo:

a promuovere, nel rispetto delle competenze in materia dello Stato e delle regioni, l'estensione anche alle altre regioni interessate dalle sentenze di condanna UE in materia di qualità dell'aria dell'obbligo di aggiornamento dei Piani di qualità dell'aria al fine di ottemperare alle medesime sentenze.

G/870/7/8 (già em. 1.10)

[Paroli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge in esame, al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019 - prevede che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli 'euro 5';

l'applicazione del D.Lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) prevede un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria su tutto il territorio nazionale, disciplinando le azioni per mantenere la qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi e indica, in primis, all'articolo 11, comma 1, lettera a), tra le modalità e le procedure di attuazione dei Piani regionali, l'individuazione di criteri per la limitazione della circolazione dei veicoli a motore, che risulta misura preponderante di contenimento dell'inquinamento nelle aree urbane, soprattutto per l'inquinante biossido di azoto;

la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2018) 330 final, che riferisce che il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dipende dall'integrazione dell'insieme di politiche e di strumenti a livello comunitario e si basa su tre pilastri: "Il primo pilastro comprende le norme in materia di qualità dell'aria stabilite nelle direttive sulla qualità dell'aria ambiente per l'ozono

troposferico, il particolato, gli ossidi di azoto, i metalli pesanti pericolosi e una serie di altre sostanze inquinanti. Tutti gli Stati membri dovevano rispettare queste norme nei loro territori a partire dal 2005 o dal 2010, a seconda delle sostanze inquinanti prese in considerazione. Se i valori limite stabiliti sono superati, gli Stati membri sono tenuti ad adottare piani per la qualità dell'aria che specifichino le misure atte a ridurre al minimo il periodo di superamento. Il secondo pilastro comprende gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti nella direttiva sui limiti nazionali di emissione per i principali inquinanti atmosferici transfrontalieri: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato. Gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni sono stati recentemente rivisti per includere nuovi limiti che devono essere rispettati nel 2020 e nel 2030, e per aggiungere un'altra sostanza inquinante, il particolato sottile (PM2.5). Gli Stati membri devono elaborare programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico entro il 2019 al fine di rispettare i loro impegni di riduzione delle emissioni. Il terzo pilastro comprende le norme in materia di emissioni per le principali fonti di inquinamento - da quelle prodotte dai veicoli e dalle navi a quelle dei settori dell'energia e dell'industria. Queste norme sono definite a livello dell'UE nella legislazione riguardante le emissioni industriali, le emissioni delle centrali elettriche, i veicoli e i combustibili per i trasporti, nonché le prestazioni energetiche dei prodotti.";

l'aver ristretto l'ambito di applicazione del decreto legge in esame al solo livello di intervento regionale (con il limite di essersi riferiti alle sole Regioni del Bacino Padano) non è condivisibile se si considera il ruolo fondamentale dello Stato sotto il profilo dell'esercizio delle competenze in materia ambientale e, in particolare, sulla qualità dell'aria;

appare dunque opportuno che anche lo Stato, contestualmente a tutte le Regioni interessate dalle procedure di infrazione, proceda ad aggiornare il Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA approvato con DPCM il 23 dicembre 2021, secondo quanto previsto dal Dlgs 81/2018 di recepimento della Direttiva (UE) 2016/2284 National Emission Ceiling), che rappresenta lo strumento principale a livello nazionale per conseguire miglioramenti della qualità dell'aria in tutto il territorio, con l'individuazione delle ulteriori risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei Piani,

impegna il Governo:

a dare corso all'attuazione del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico impegnando le risorse previste per il finanziamento dei relativi interventi, valutando altresì la necessità di procedere all'aggiornamento del Piano anche alla luce degli esiti dell'aggiornamento del PNIEC, al fine di garantire la necessaria integrazione tra le politiche in materia di clima ed energia e quelle relative alla tutela della qualità dell'aria.

Art. 1

1.5 (testo 2)

[Paroli](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».

1.11 (testo 2)

[Matera](#)

Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:

«Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le Regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024».

1.13 (testo 2)

[Paroli](#)

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: «limitazione» inserire la seguente: «strutturale».

1.14 (testo 2)

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#)

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: «limitazione» inserire la seguente: «strutturale».

1.42 (testo 2)

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: «limitazione» inserire la seguente: «strutturale».

1.29 (testo 2)

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Farolfi](#), [Rosa](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-ter. Le Regioni di cui al comma 1 possono esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» mono-fuel o bi-fuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di attuazione della direttiva comunitaria 2014/94/UE.»

1.36 (testo 2)

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-ter. Le Regioni di cui al comma 1 possono esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» mono-fuel o bi-fuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di attuazione della direttiva comunitaria 2014/94/UE.»

1.37 (testo 2)

[Rosso](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinata la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuate, in particolare, adeguate percorrenze chilometriche nonché le modalità di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2.»

1.38 (testo 3)

[Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinata la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuate, in particolare, adeguate percorrenze chilometriche nonché le modalità di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2.»

1.38 (testo 2)

[Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate regole uniformi da applicare sul territorio nazionale per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, iscritti nei Registri di cui all'articolo 60, comma 4 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, titolari del Certificato del Rilevanza Storica e collezionistica, di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 dicembre 2009, di cui il relativo riconoscimento di

storicità è riportato sulla carta di circolazione. Per tali tipologie di veicoli, nelle aree soggette a limitazioni della circolazione, vengono concessi, per i giorni feriali, almeno un numero di ingressi entrata-uscita non inferiore a 36 all'anno se tali veicoli hanno età di costruzione o, alternativamente, di prima immatricolazione, compresa tra i 20 ed i 39 anni, garantendo la libera circolazione di essi nei giorni prefestivi e festivi. Detti veicoli, se di età di costruzione o, alternativamente, di prima immatricolazione, uguale o superiore a 40 anni, sono sempre esentati da qualsiasi limitazione della circolazione. I residenti nelle aree soggette a limitazioni della circolazione, a prescindere dall'età dei veicoli di cui ai periodi precedenti dei quali sono proprietari e, anche se non residenti, coloro i quali ricoverano detti veicoli presso autorimesse site all'interno delle predette aree, sono altrettanto esentati da qualunque limitazione della circolazione. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al presente comma sono ammesse limitazioni alla circolazione dei veicoli di cui ai periodi precedenti solo in termini di fasce orarie di utilizzo non superiori a 16 ore quotidiane, fatti salvi la partecipazione a manifestazioni o raduni e gli spostamenti relativi alle esigenze della loro manutenzione, quest'ultimi da dichiarare tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la quale deve essere presente a bordo del veicolo per tutta la durata dello spostamento".

1.0.500 (testo 2)/1

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), sopprimere il comma 1.

1.0.500 (testo 2)/2

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), comma 1, dopo le parole: "32.870.000 euro per l'anno 2023" inserire le seguenti "e 50.000.000 euro per l'anno 2024"

Conseguentemente, al comma 2:

a) All'alinea, sostituire le parole: "32.870.000 euro per l'anno 2023" con le seguenti "32.870.000 euro per l'anno 2023 e 50.000.000 euro per l'anno 2024";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.500 (testo 2)/3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: "destinato al finanziamento di investimenti" inserire le seguenti: ", ambientalmente sostenibili, come stabilito dal Regolamento UE 2020/852,";

sopprimere le parole: "e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta,".

1.0.500 (testo 2)/4

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole: "alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta," con le seguenti: "al potenziamento degli autobus elettrici per il trasporto pubblico locale ai fini turistici,".

1.0.500 (testo 2)/5

[Sironi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), dopo le parole: «turismo all'aria aperta,» aggiungere le seguenti: «senza ulteriore consumo di suolo e senza impermeabilizzazione e nel rispetto degli habitat naturali e semi- naturali nonché della flora e della fauna selvatica.».

1.0.500 (testo 2)/6

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), sopprimere il comma 2.

1.0.500 (testo 2)/7

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), sopprimere il comma 3.

1.0.500 (testo 2)/8

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), comma 3, sostituire le parole "per l'anno 2023" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2023 e 2024"

Conseguentemente, al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) quanto a 17 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.500 (testo 2)/9

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del turismo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, procede alla modifica del decreto ministeriale del 22 marzo 2023 recante "Disposizioni applicative per il riparto e l'erogazione delle risorse stanziato sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate al potenziamento degli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile" per la ripartizione delle risorse aggiuntive di cui al presente comma."

1.0.500 (testo 2)/10

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), sopprimere il comma 4.

1.0.500 (testo 2)

La Relatrice

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Sviluppo del turismo di prossimità, all'aria aperta ed ecosostenibile per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche)

1. Al fine di incentivare il turismo di prossimità e all'aria aperta, che consente di abbattere le emissioni atmosferiche riducendo i lunghi spostamenti e favorendo la preservazione degli ecosistemi locali, secondo le strategie di accelerazione della transizione ecologica e di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attività turistiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro per l'anno 2023 destinato al finanziamento di investimenti proposti dai Comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, attraverso apposito bando da pubblicarsi da parte del Ministero. Gli interventi finanziati, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n.3, recano un cronoprogramma e sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 32.870.000 euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 29.870.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a euro 3 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale

di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

3. Al fine di ulteriormente favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attività turistiche, di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, quest'ultimo è ulteriormente incrementato, per l'anno 2023, di euro 17 milioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a euro 17 milioni per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 8.081.369, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 8.918.631, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

1.0.500

La Relatrice

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sviluppo del turismo di prossimità, all'aria aperta ed ecosostenibile per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche)

1. Al fine di incentivare il turismo di prossimità e all'aria aperta, che consente di abbattere le emissioni atmosferiche riducendo i lunghi spostamenti e favorendo la preservazione degli ecosistemi locali, secondo le strategie di accelerazione della transizione ecologica e di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attività turistiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro per l'anno 2023 destinato al finanziamento di progetti e iniziative proposti dai Comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, attraverso apposito bando da pubblicarsi da parte del Ministero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 32.870.000 euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 29.870.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a euro 3 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

3. Al fine di ulteriormente favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attività turistiche, di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, quest'ultimo è ulteriormente incrementato, per l'anno 2023, di euro 17 milioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a euro 17 milioni per l'anno 2023,

si provvede:

a) quanto a euro 8.081.369, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 8.918.631, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

1.0.9/5ª Commissione

La Relatrice

All'emendamento 1.0.9 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Coord. 1 (testo 2)

La Relatrice

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «in causa C-644/2018» sono sostituite dalle seguenti: «nella causa C-644/18», le parole: «in causa C-573/2019» sono sostituite dalle seguenti: «nella causa C-573/19» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 2, le parole: «diesel, di categoria "Euro 5"», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «diesel di categoria "Euro 5"», le parole: «zone presso le quali» sono sostituite dalle seguenti: «zone nelle quali», la parola: «NO2» è sostituita dalla seguente: «NO₂» e le parole: «piani della qualità» sono sostituite dalle seguenti: «piani di qualità»;

al comma 3, le parole: «provvedono all'attuazione del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «vi provvedono» ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.».

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 80 (pom.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

80ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE ([n. 106](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, segnalando preliminarmente che, con riferimento agli obiettivi dell'intervento, nell'allegata analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) si evidenzia che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 197 del 2021, sono state rilevate alcune difficoltà operative dovute essenzialmente al riparto delle competenze tra le Autorità di sistema portuale e le Autorità marittime. Con il provvedimento in esame si è quindi provveduto a fornire una soluzione a tale circostanza, modificando anche alcune disposizioni per un migliore allineamento con gli obiettivi della direttiva, e a correggere alcuni errori materiali.

Lo schema si compone di 5 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, apporta alcune modifiche alle definizioni.

In particolare, esso rivede la definizione di "rifiuti delle navi", al fine di includervi anche i sedimenti, e quella di "sufficiente capacità di stoccaggio", introducendo il riferimento al metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata.

Il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione del provvedimento le navi in uso alle forze di polizia ad ordinamento civile e prevede che solo le navi militari da guerra e ausiliarie aventi dislocamento a pieno carico superiore alle 660 tonnellate si conformino alla disciplina del decreto legislativo n. 197 in materia di conferimento dei rifiuti, alla luce di un emanando decreto ministeriale.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che i gestori degli impianti portuali di raccolta possano sottoscrivere accordi con gli armatori e i sistemi collettivi e autonomi per la gestione di specifiche categorie di rifiuti.

Esso prevede inoltre che debba essere garantita la conformità degli impianti portuali alle disposizioni

in materia di salute, prevenzione e protezione, formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi e di ogni altro rischio connesso all'attività svolta.

Il comma 2 prevede che i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti siano sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza regionale e assicura che le informazioni relative ai piani medesimi vadano ad alimentare l'archivio GISIS e il sistema SafeSeaNet.

L'articolo 3 apporta alcune modifiche volte a identificare con chiarezza i soggetti competenti a porre in essere gli adempimenti previsti dal Titolo III del decreto legislativo n. 197 del 2021, in materia di conferimento dei rifiuti delle navi.

In particolare, i commi 1 e 2 chiariscono che l'Autorità competente ai fini degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 197 è l'Autorità marittima.

Il comma 3 prevede invece che le tariffe a carico delle navi relative ai costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti siano determinate dall'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti, sentita le Autorità marittime.

Inoltre, nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, si prevede che vengano identificati adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati dagli scali al fine di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti.

Il comma 4 chiarisce che l'Autorità competente ai fini dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 197 è l'Autorità marittima.

L'articolo 4, al comma 1, precisa che - fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale in materia di determinazione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto - agli oneri derivanti dalle attività ispettive si provvede mediante le risorse di bilancio già stanziato per i compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.

Il comma 2 chiarisce che le ispezioni si svolgono nei confronti delle navi che fanno scalo nei porti nazionali.

I commi 3 e 4 precisano il riparto di competenze in materia di attività di comunicazione e di registrazione delle ispezioni.

Il comma 5 chiarisce che la competenza per la trasmissione dei dati alla Commissione europea spetta al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, che consta di quattro articoli.

L'articolo 1 è suddiviso in 41 commi, che modificano altrettanti articoli del testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021. Oltre ad aggiornare una serie di espressioni lessicali e di riferimenti normativi e a chiarire i soggetti destinatari di varie disposizioni, sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni.

Il comma 1 estende ulteriormente l'oggetto del Testo unico. Il decreto legislativo n. 208 del 2021 aveva già ricompreso, accanto ai tradizionali servizi di media audiovisivi e radiofonici, i servizi di piattaforma per la condivisione di video. Lo schema in esame riconduce ora al Testo unico anche i servizi di piattaforma per la condivisione di audio o di audio e video.

Il comma 2 chiarisce che coloro che sono soggetti alla giurisdizione italiana sono, oltre al fornitore, tutte le emittenti radiofoniche, eliminando dunque il riferimento ai soli concessionari radiofonici.

Il comma 3 interviene sulle definizioni, tra l'altro introducendo le nuove definizioni di "servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio", "fornitore di servizi di media radiofonici a

carattere comunitario su base nazionale o locale" e "spot di televendita".

Il comma 4 inserisce tra i principi generali dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia il "contrasto alla tendenza contemporanea di distruggere o comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizioni della Nazione (*cancel culture*)".

Il comma 5 interviene sui principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza, eliminando il divieto per uno stesso soggetto e per soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento di essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per fornitore di servizi media radiofonici digitali in ambito nazionale e in ambito locale. La relazione illustrativa chiarisce che tale eliminazione è stata inserita in coerenza con quanto già disposto dal decreto legislativo n. 208 del 2021, che ha soppresso il divieto di titolarità congiunta dell'autorizzazione alla fornitura di media audiovisivi lineari su scala nazionale e su scala locale, su frequenze terrestri.

Il comma 7 sostituisce il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori con un nuovo comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale.

Il comma 8 prevede che l'attività di operatori di rete per la radiodiffusione in tecnica digitale sia oggetto dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche.

I commi 15, 17 e 18 apportano alcune modifiche alla disciplina, rispettivamente, dei trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso, della diffusione di programmi in contemporanea e della ripetizione di palinsesti radiotelevisivi.

Il comma 23 modifica la disciplina della rettifica dei contenuti di telegiornali e giornali radio, individuando compiutamente il titolare che ha diritto a chiedere la rettifica di determinati contenuti, e cioè colui che subisce la diffusione di proprie immagini o l'attribuzione di atti, pensieri o dichiarazioni non corrispondenti al vero.

Il comma 25 apporta alcune modifiche alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva, chiarendo, tra l'altro, che i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati a dotarsi di un codice di autoregolamentazione e tutela dei minori.

Il comma 26 interviene sull'articolo 38 del Testo unico, in materia di vigilanza e sanzioni a tutela dei minori, espungendo tutti i riferimenti al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.

Il comma 28 chiarisce che l'articolo 40 del Testo unico, in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie, si applica anche ai fornitori di servizi di media radiofonici, alle emittenti radiofoniche e ai servizi dalle stesse forniti.

I commi 29 e 30 modificano gli articoli 41 e 42 del Testo unico, che dettano disposizioni generali e misure di tutela applicabili ai servizi di piattaforma, al fine di sanare una irregolarità procedurale segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica dello schema del decreto legislativo n. 208. I due articoli in questione vengono dunque integralmente sostituiti con alcune modifiche, tra cui l'estensione ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili.

Il comma 33 modifica l'articolo 45 del Testo unico, in materia di limiti di affollamento pubblicitario, al fine di eliminare un riferimento temporale superato e di chiarire il novero dei destinatari.

Il comma 35 modifica la disciplina della gestione dello spettro elettromagnetico e della pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre.

In primo luogo, si prevede che ai procedimenti di adozione e aggiornamento dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze si applichi il meccanismo di consultazione e trasparenza di cui all'articolo 23, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche.

Si attribuisce poi al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentita l'AGCOM, la definizione del programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale.

Si introducono infine due nuovi commi. Il primo disciplina la materia della esenzione dai contributi

per gli operatori radiofonici digitali e prevede che i contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non siano dovuti per un periodo di cinque anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'AGCOM n. 286/22/CONS.

Il secondo regola il regime di esenzione dei diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale.

Il comma 37 sostituisce integralmente gli articoli da 52 a 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021, al fine di sanare una irregolarità procedurale segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica dello schema di decreto legislativo n. 208.

Tali articoli prevedono misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori di servizi e obblighi di programmazione e di investimento in opere europee dei fornitori dei servizi di media lineari e dei fornitori di media audiovisivi a richiesta.

Con l'occasione, vengono apportate alcune modifiche, finalizzate, in particolare, ad eliminare la possibilità di introdurre ulteriori sotto-quote di programmazione e di investimento rispetto a quelle già fissate dal Testo unico, nonché di aumentarne la percentuale prevista. La relazione illustrativa chiarisce che, così facendo, sono eliminate le incertezze sul regime degli obblighi previsto a carico dei fornitori per la promozione delle opere audiovisive europee e di produttori indipendenti, a vantaggio di un sistema applicativo cristallizzato nell'adozione di una soglia fissa.

Viene inoltre aumentata dal 50 al 60 per cento la sottoquota riferita alle opere espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, negli ultimi cinque anni, al fine di dare maggiore rilievo alla diffusione dei valori e dell'espressione artistica nazionale attraverso l'opera audiovisiva.

Il comma 39 interviene sull'articolo 67 del Testo unico, che disciplina le sanzioni di competenza dell'AGCOM, precisando il tipo di fornitori a cui la norma fa riferimento e chiarendo che, in caso di contrasto, le disposizioni sanzionatorie di cui al regolamento europeo 2022/2065 prevalgono su quelle contenute nel Testo unico.

Il comma 40 interviene invece sulle sanzioni di competenza del MIMIT, razionalizzando il funzionamento del meccanismo di riduzione di un decimo previsto dall'articolo 68 del Testo unico.

Il comma 41 chiarisce che le disposizioni del Testo unico non pregiudicano le norme stabilite dal regolamento europeo sui servizi digitali.

L'articolo 2 reca modificazioni di carattere formale al Testo unico.

L'articolo 3 dispone due abrogazioni conseguenti alle modifiche introdotte dall'articolo 1.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 911 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 ottobre 2023.

Il presidente **FAZZONE** (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Rosso, illustra il contenuto del disegno di legge n. 911.

L'articolo 1 individua le finalità e gli obiettivi del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di monitoraggio del consumo di suolo, prevedendo, tra l'altro, che, con decreto ministeriale, siano stabiliti i criteri e le modalità per il monitoraggio e siano individuati i soggetti pubblici a cui sono demandati i relativi compiti. Il decreto è sottoposto a verifica

ogni tre anni, tenuto conto dell'obiettivo di azzeramento del consumo di suolo netto.

L'articolo 4 introduce il divieto di consumare o impermeabilizzare nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso, stabilendo che le esigenze insediative e infrastrutturali debbano essere soddisfatte tramite il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Le regioni e le province autonome, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, adottando o adeguando proprie disposizioni legislative e regolamentari entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Entro i successivi centottanta giorni, i comuni adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto delle finalità e delle disposizioni del provvedimento in esame, nonché delle ulteriori disposizioni regionali, e motivano la necessità di consumo di nuovo suolo a causa dell'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse. I comuni informano le regioni con l'invio, ogni sei mesi, dei dati circa il processo di adeguamento della propria pianificazione diretto a disciplinare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio, nonché ad azzerare il consumo di suolo netto. L'articolo 5 prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze ed entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dettino disposizioni volte a orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana e all'esecuzione, da parte dei comuni medesimi, del censimento del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.

Ogni anno, i comuni redigono il bilancio ecologico in cui annotano le voci relative al controvalore economico della perdita o dell'acquisizione ecosistemica di suolo misurato in termini di impronta di carbonio.

I comuni devono inoltre censire annualmente gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti sul proprio territorio, e diffondere i dati aggiornati pubblicandoli entro il 31 marzo dell'anno successivo nei propri siti internet istituzionali.

L'articolo 6 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per gli interventi di rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Le risorse sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana.

Al fine di usufruire delle risorse di cui all'articolo in esame, le regioni e gli enti locali devono garantire che gli interventi di rigenerazione urbana abbiano elevati *standard* di qualità e sicurezza e, in particolare, preservino la tutela delle aree verdi esistenti, dell'efficienza energetica, dell'invarianza idraulica, nonché la riduzione delle emissioni inquinanti e la realizzazione di superfici filtranti.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

In conclusione, considerata l'identità di oggetto, propone la congiunzione del disegno di legge n. 911 con i disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(837) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Discussione e rinvio)

Il relatore **SIGISMONDI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, che interviene sulla procedura dettata dall'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mediante la quale i comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare già concesse in diritto di superficie e, in maniera particolare, sulla procedura di affrancazione dai vincoli sul prezzo di cessione e di locazione delle singole unità.

Ricorda che il comma 47 del suddetto articolo 31 disciplina la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, mentre il comma 48 detta i criteri per la determinazione, da parte dei comuni, del corrispettivo delle aree cedute in proprietà, prevedendo, tra l'altro, che il costo dell'area

non possa comunque essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione.

Il comma 49-*bis* - inserito durante la conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 - attualmente prevede, tra l'altro, che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse.

Il disegno di legge oggi all'esame della Commissione si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca un'interpretazione autentica del suddetto comma 49-*bis*, stabilendo che esso deve essere interpretato nel senso che: i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge n. 865 del 1971, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione; la procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992, nonché della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1º gennaio 1997.

Su richiesta degli aventi diritto, i comuni devono restituire le somme versate dagli stessi a titolo di affrancazione per la rimozione dei vincoli sugli immobili i cui effetti erano cessati alla scadenza della convenzione.

Con riferimento alla determinazione del corrispettivo dell'area ceduta in proprietà, l'articolo 2 prevede che il costo dell'area - oltre a non poter essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione, come attualmente già previsto dal suddetto comma 48 - debba rispettare l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione.

Un'identica previsione era già stata introdotta durante l'esame in sede parlamentare del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ma successivamente soppressa in sede di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito della discussione è rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 settembre 2023.

Il **PRESIDENTE** comunica che alle ore 14 di oggi avrà luogo l'ultima delle audizioni previste e che pertanto il seguito della discussione avrà luogo in altra seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00002) FREGOLENT - Adeguamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 dicembre 2023.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) presenta una riformulazione della proposta di risoluzione in titolo, pubblicata in allegato, che tiene conto delle osservazioni pervenute da alcuni colleghi e, in particolare, dai senatori Petrucci e De Priamo.

Segnala che, mentre alle premesse non sono state apportate modificazioni significative, il primo impegno è stato sostituito. Considerato, infatti, che la formulazione originaria aveva fatto insorgere in alcuni il dubbio che l'aggiornamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti, da essa previsto, potesse impattare sul processo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si è optato per prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un tavolo che coinvolga tutti gli *stakeholder* nella ricerca di una soluzione del problema. Ciò è diventato quanto mai impellente, in quanto le due sentenze del Consiglio di Stato che hanno ribadito quanto già statuito dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia rischiano di creare un *vulnus* per le regioni che non sanno più cosa fare dopo che il regolamento dell'ARERA è stato smontato. Anche gli operatori hanno paura che ogni loro azione possa essere oggetto di contestazioni.

Ritiene dunque necessario che il Ministero riporti tutti i soggetti coinvolti a un tavolo per trovare una soluzione condivisa.

Il vice ministro GAVA ringrazia la senatrice Fregolent e dichiara di condividere la necessità di fare chiarezza.

Comunica di essere pronta a esprimersi sul testo originario della proposta di risoluzione ma, considerato che è appena stato depositato un nuovo testo, chiede di poter disporre di un breve lasso di tempo per poter valutare le differenze delle due versioni.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) ringrazia il Governo per la disponibilità e, ritenendo di interpretare il pensiero di tutta la Commissione, dichiara che non vi sono problemi a rinviare anche di una settimana, in maniera tale che anche tutti i componenti della Commissione che ancora non l'avessero fatto possano esaminare il testo.

Con l'occasione, ringrazia il Presidente e tutta la maggioranza per l'apertura e la disponibilità con cui hanno accettato di lavorare su un tema posto da una forza di opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla luce del dibattito, l'esame della proposta di risoluzione in titolo verrà reinserita all'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) preannuncia l'intenzione del suo Gruppo di chiedere lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni sull'atto del Governo n. 108 (Correttivo del Codice delle comunicazioni elettroniche), una volta che ne sarà stato avviato l'esame.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'avvio dell'esame avrà luogo la prossima settimana e che, d'intesa con il relatore Rosso, sarà eventualmente possibile svolgere le audizioni la prossima settimana stessa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,40.

**NUOVA PROPOSTA DI RISOLUZIONE
PRESENTATA DALLA SENATRICE FREGOLENT**

La Commissione 8ª,

premessi che:

ARERA, con delibera 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, ha inteso determinare i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e ha fissato i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

nel dettaglio, ARERA, al fine di pervenire al riconoscimento dei costi alla base delle tariffe di accesso a taluni impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ha distinto tra impianti: "integrati, minimi e aggiuntivi";

gli impianti "minimi" sono impianti non integrati nel gestore della raccolta e tuttavia individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale, soggetti a regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe;

tali tipologie di impianto, al pari di quelli integrati, sono sottratte al libero gioco della concorrenza nei mercati del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, in quanto soggetti ad una pianificazione regionale dei flussi di rifiuti conferiti e a una fissazione delle tariffe di accesso;

per rientrare nella categoria degli impianti "minimi" e quindi indispensabili per la chiusura dei rifiuti a livello regionale, essi devono rispondere a specifici e stringenti requisiti, che sono puntualmente individuati da ARERA nella medesima delibera, ovvero: la presenza nelle filiere del trattamento e dello smaltimento di particolari categorie di rifiuti; la presenza di un forte e stabile eccesso di domanda a fronte di limitato numero di operatori; il fatto che tali impianti, presenti sul territorio regionale, abbiano già una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi, ovvero che siano già stati individuati per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti in sede di programmazione da parte dei soggetti competenti;

in assenza di tali requisiti e al di fuori dell'obiettivo finale di chiusura del ciclo dei rifiuti nell'ambito territoriale regionale, non sarebbe giustificata la misura di sottrarre tali impianti alle logiche di mercato, limitando indebitamente il principio della concorrenzialità;

infatti, in linea generale, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico dell'ambiente), all'articolo 186, comma 5, prevede che per i rifiuti urbani differenziati destinati al riciclo e al recupero, compresa la FORSU, sia sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale seppure privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero; nel contempo, ai sensi del successivo articolo 198 del medesimo testo unico, il gestore del servizio pubblico di igiene urbana esercita in regime di privativa le attività di raccolta e avvio al trattamento dei rifiuti differenziati (inclusa la FORSU), ma non il trattamento vero e proprio (a meno che il gestore non abbia partecipato a una gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata che includa anche la realizzazione o la gestione degli impianti di trattamento e la conseguente fase operativa), pertanto, ove il gestore non sia affidatario della gestione integrata della raccolta urbana, le fasi di recupero e riciclo delle frazioni differenziate urbane devono, di norma, essere affidate secondo dinamiche competitive;

in aggiunta a quanto espresso, con il successivo articolo 198-*bis* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norma inserita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e in vigore dal 1° maggio 2022, si prevede, altresì, l'adozione, su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) che fissi i macro-obiettivi e definisca i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si devono attenere nell'elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

più volte, dopo una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a Governo e Parlamento, la giustizia amministrativa si è espressa contro delibere di giunta di alcune Regioni (Puglia ed Emilia-Romagna), le quali non si erano attenute ai criteri fissati da ARERA nell'individuazione degli impianti minimi, di fatto attuando una politica protezionistica ingiustificata ed illegittima, tesa a sottrarre al mercato la gestione delle fasi di recupero e riciclo delle frazioni differenziate urbane che devono, come più volte chiarito, essere affidate secondo dinamiche competitive;

successivamente e più recentemente, con la sentenza n. 557/2023, il TAR della Lombardia, nel confermare l'orientamento giurisprudenziale già espresso, ha inteso affermare in modo ancor più chiaro come non spetti alle Regioni, ma neanche ad ARERA, individuare impianti "minimi" da sottrarre al libero mercato per assoggettarli al regime di tariffe concordate e flussi prestabiliti, in quanto la prerogativa è del legislatore nazionale e in particolare del Ministero dell'ambiente, che avrebbe dovuto esercitarla nell'ambito dell'adozione del programma nazionale di gestione dei rifiuti, e solo allora ARERA avrebbe potuto e dovuto disciplinare l'ambito tariffario, secondo la competenza che le è attribuita dall'ordinamento;

ARERA, infatti, secondo i giudici amministrativi della Lombardia, avrebbe invaso l'ambito di competenza che il legislatore statale ha assegnato allo Stato ed in particolare al Ministero individuato dal citato articolo 198-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione ai contenuti di cui al programma nazionale per la gestione dei rifiuti;

appare quindi evidente come ARERA avrebbe attribuito, di fatto, alle Regioni, poteri che il legislatore statale non ha assegnato agli enti regionali (art. 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006), traslando quanto dovrebbe essere definito in sede nazionale all'ambito locale, in quella che sarebbe un'aperta violazione delle competenze dello Stato (art. 195 del codice dell'ambiente), e allontanandosi dall'obiettivo del riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, impegna il Governo:

- 1) ad istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un tavolo che, con ARERA e tutte le parti interessate nella gestione dei rifiuti, compresi i consorzi e i privati interessati, analizzi il programma nazionale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai criteri di identificazione degli impianti "minimi", indispensabili alla chiusura dei cicli regionali di gestione dei rifiuti urbani;
- 2) ad esplicitare gli eventuali fabbisogni impiantistici da colmare a livello territoriale, consentendo al mercato, nell'ambito di una complessiva regia a gestione pubblica, di ampliare il proprio ambito, fino alla totale e auspicabile eliminazione del concetto stesso di impianto "minimo", pervenendo in tal modo alla piena risposta ai fabbisogni infrastrutturali dei territori, anche in considerazione del fatto che il PNRR ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di introdurre "norme finalizzate a rafforzare l'efficienza e il dinamismo concorrenziale nel settore della gestione dei rifiuti, nella prospettiva di colmare le attuali lacune impiantistiche"; in quest'ottica, la ridefinizione del fabbisogno impiantistico da parte del Ministero dell'ambiente appare fondamentale al fine di evitare di destinare risorse del PNRR alla realizzazione di impianti non necessari.

1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 95 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio 2024.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 90 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato, ai quali si aggiungono le riformulazioni 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2), 2.13 (testo 2) e 4.0.6 (testo 2), anch'esse pubblicate in allegato, e che l'emendamento 4.0.5 è stato ritirato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(Discussione e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, che apporta numerose modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta legge parchi.

L'articolo 1 inserisce tra le finalità della legge parchi un riferimento alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, in analogia con il nuovo dettato dell'articolo 9 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022.

L'articolo 2 riscrive integralmente la disciplina della classificazione delle aree naturali protette, tra l'altro chiarendo che per "aree naturali protette" si intendono i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le aree marine protette, le zone umide di importanza internazionale e le aree inserite nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", che costituiscono, nel loro insieme, il Sistema nazionale delle aree naturali protette, e introducendo nuove definizioni per le aree marine protette nazionali o regionali e le zone umide di importanza internazionale.

L'articolo 3 elimina il riferimento al Comitato per le aree naturali protette, soppresso dal decreto

legislativo n. 281 del 1997, e apporta alcune modifiche alla disciplina della Consulta tecnica per le aree naturali.

L'articolo 4 introduce nella legge parchi l'articolo 3-*bis*, che disciplina il piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che individua le aree facenti parte del Sistema nazionale delle aree naturali protette e definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti.

L'articolo 5 apporta modifiche conseguenti all'articolo 5 della legge parchi, espungendo i riferimenti ivi contenuti al Comitato per le aree naturali protette.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 6 prevede, tra l'altro, che le proposte d'istituzione delle aree protette e le relative misure di salvaguardia siano esaminate dalla Consulta tecnica.

L'articolo 7 modifica la disciplina delle misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della legge parchi, prevedendo, in primo luogo, che le regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, per la realizzazione degli interventi prioritari elencati dal medesimo articolo 7, il cui novero viene ampliato, per ricomprendere, ad esempio, la copertura delle reti di telefonia mobile e ADSL, il restauro e la riqualificazione del paesaggio urbano e rurale, il sostegno alle attività agro-pastorali e la riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani. Si prevede inoltre che una quota delle attività dei privati che possono essere ammesse ai finanziamenti debba consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile nonché l'accessibilità e la fruizione del parco.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 9 della legge parchi, riscrivendo la *governance* degli enti parco.

Il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva vengono soppressi, mentre il Collegio dei revisori dei conti viene sostituito da un Revisore unico dei conti.

Per quanto attiene al Presidente, si interviene sulla procedura di nomina, disciplinando il caso di dissenso del Presidente della regione sulla terna proposta dal Ministro, nel qual caso dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. In caso di mancata intesa, viene inoltre previsto che il Ministro debba motivare l'individuazione del nominativo all'interno della terna e che, qualora invece accolga le motivazioni del dissenso espresso dalla regione, provveda a proporre una nuova terna.

Si prevede poi che la carica di Presidente sia incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione di enti pubblici e si introduce il riferimento espresso al decreto-legge n. 293 del 1994, in materia di proroga degli organi amministrativi.

Per quanto attiene alle funzioni, si attribuiscono al Presidente funzioni di indirizzo e di programmazione e il compito di fissare gli obiettivi ed effettuare la verifica in merito alla realizzazione degli stessi.

A seguito della soppressione del Consiglio direttivo, il compito di deliberare lo statuto è attribuito alla Comunità del parco (costituita dai presidenti delle regioni e delle province e dai sindaci nei cui territori sono ricomprese le aree del parco).

Vengono inoltre dettagliate in maniera più puntuale la figura del direttore del parco e la materia del personale.

L'articolo 9 modifica la disciplina della Comunità del parco, eliminando il riferimento ai presidenti delle comunità montane dal novero dei suoi componenti e prevedendo che essa esprima un parere obbligatorio su tutte le questioni generali e sui regolamenti.

L'articolo 10 prevede che i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco e la vigilanza sul rispetto di piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 siano coordinati dalla polizia ambientale regionale, ove esistente.

Conseguentemente alla soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 11 attribuisce alla sola Comunità del parco il compito di elaborare il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale.

L'articolo 12 apporta modificazioni all'articolo 12 della legge parchi in materia di piano per il parco, la

cui adozione è demandata alla Comunità del parco. In primo luogo, ne viene ampliato il contenuto, ricomprendendovi una serie di profili ulteriori. Si prevede inoltre che il piano rechi l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione.

Conseguentemente alla prevista soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 13 attribuisce alla Comunità del parco la competenza ad adottare la deliberazione mediante la quale l'esame delle richieste di nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco può essere affidato ad un apposito comitato.

L'articolo 14 modifica l'articolo 15 della legge parchi - in materia di acquisti, espropriazioni e indennizzi - prevedendo che per i danni provocati dalla fauna selvatica del parco l'Ente parco non sia tenuto ad un indennizzo, bensì ad un risarcimento ai sensi della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'articolo 15 riscrive integralmente la procedura di istituzione delle aree marine protette.

L'articolo 16 introduce nella legge parchi un nuovo articolo 19-*bis*, che disciplina il programma triennale per le aree marine protette, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 17 modifica l'articolo 22 della legge parchi - che reca le norme quadro in materia di aree naturali protette regionali - eliminando il riferimento alla partecipazione delle comunità montane al procedimento di istituzione dell'area protetta e prevedendo che le persone autorizzate a prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici siano destinatarie di un'apposita formazione da parte dell'organismo di gestione del parco.

L'articolo 18 interviene sull'articolo 24 della legge parchi, che disciplina l'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali, sostituendo i riferimenti al Consiglio direttivo con quelli alla Comunità del parco e sostituendo il riferimento al Collegio dei revisori dei conti con quello al revisore unico dei conti.

L'articolo 19 interviene sull'articolo 27 della legge parchi, in materia di vigilanza e sorveglianza, prevedendo, in particolare, che la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette regionali sia esercitata dalla polizia ambientale regionale, ove costituita.

L'articolo 20 sostituisce integralmente l'articolo 30 della legge parchi, in materia di sanzioni.

Oltre ad aggiornare alcuni importi, si prevede, in primo luogo, che nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applichino le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Si prevede inoltre che siano sempre disposti il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine, e, in sede di sentenza di condanna, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

Con riferimento alle sanzioni in esame, viene poi esclusa l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale.

Infine, si introduce un meccanismo di aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 21 prevede che l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987 debba essere trasmesso alla Consulta tecnica per le aree naturali protette.

L'articolo 22 reca una norma transitoria, in virtù della quale i piani e i programmi relativi alle aree contigue alle aree protette dovranno essere stabiliti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) chiede che al disegno di legge in titolo sia abbinato il disegno di legge n. 363, recante disposizioni a sostegno dei parchi regionali.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare l'avvenuta assegnazione del disegno di legge segnalato dalla senatrice Minasi.

Il seguito della discussione è rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1028 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 gennaio 2024.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 24 articoli, suddivisi in 6 Capi.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni.

Il Capo II è dedicato alla pianificazione della rigenerazione urbana e del consumo di suolo.

L'articolo 3, recante le disposizioni generali, vieta il consumo o l'impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso e prevede che le esigenze insediative e infrastrutturali debbano essere soddisfatte tramite la rigenerazione, il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

L'articolo 4 introduce disposizioni particolari per le opere pubbliche.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di una banca dati relativa a siti contaminati, siti da bonificare e siti di interesse nazionale.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di boschi e foreste, mentre l'articolo 7 è dedicato al piano del verde e alla riforestazione urbana.

L'articolo 8 prevede che gli enti territoriali disciplinino le forme e i modi per assicurare la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 prevede l'adozione, da parte dei comuni, del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici garantiti sui propri territori.

Nell'ambito del Capo III, l'articolo 10 reca disposizioni in materia di monitoraggio del consumo di suolo, mentre l'articolo 11 disciplina il monitoraggio degli edifici e delle aree inutilizzate.

L'articolo 12 - in materia di funzione sociale della proprietà - definisce abbandonati i beni inutilizzati o derelitti di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni e detta una procedura per il ripristino del decoro e della funzione sociale di tali beni.

L'articolo 13 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della Banca dati pedologica nazionale, mentre l'articolo 14 disciplina la pubblicazione dei dati.

Il Capo IV - che contiene gli articoli 15 e 16 - è dedicato ai compendi agricoli neo-rurali, ossia gli insediamenti rurali oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione, che, limitando il consumo e l'impermeabilizzazione di suolo, vengono provvisti delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale.

Nell'ambito del Capo V, l'articolo 17 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo di suolo.

L'articolo 18 riconosce ai comuni una priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e nell'accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati. nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno dell'area urbanizzata e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati o in ogni caso non più utilizzati ai fini agricoli.

L'articolo 19 reca le sanzioni per la mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicità dei dati.

L'articolo 20 prevede che, nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, le amministrazioni pubbliche osservino i principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza, legalità e

partecipazione.

L'articolo 21 istituisce il premio della Città ecologicamente sostenibile.

Il Capo VI - nel quale sono collocati gli articoli 22, 23 e 24 - reca disposizioni finali e norme transitorie.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1028 con i disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [1014](#)

G/1014/1/8

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,

premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», all'articolo 1, comma 552, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5a Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552,

impegna il Governo:

ad adottare una disposizione volta a prevedere la proroga di ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per l'emanazione del decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023, secondo il seguente schema:

a) prevedere un contributo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore della Fondazione per la Sussidiarietà, finalizzato a consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto sulla Sussidiarietà, per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività (già articolo 1, comma 512, legge 213 del 2023 - legge di bilancio 2023-2026);

b) prevedere a decorrere dal 2025 la divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia e adeguamento della relativa dotazione organica;

c) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per l'anno 2024, 1.000.000 di euro per l'anno

2025 e 1.000.000 di euro per l'anno 2026, in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

d) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 1.000.000 euro per l'anno 2025 e 1.000.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

e) prevedere un contributo di 150.000 euro per l'anno 2024 e 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata «Una goccia nell'oceano», ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

f) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 per il 2026 in favore della «Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet», avente sede legale presso il Monastero Benedettino «G.B. Dusmet», di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

g) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 200.000 per il 2025 e 300.000 per il 2026 alla Federazione sportiva nazionale - ACI per costi di adeguamento dell'autodromo di Monza e gestione della manifestazione «Gran Premio d'Italia» per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1;

h) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2026 in favore del «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza» al fine della valorizzazione e ammodernamento delle strutture di pertinenza della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco, nonché per rafforzarne l'immagine in ambito internazionale;

i) prevedere un contributo di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

j) prevedere un contributo di 600.000 euro per il 2024 in favore della Federazione ciclistica italiana, per assicurare la ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale, per la quale il Comune di Barletta può avvalersi attraverso un'apposita convenzione, del supporto tecnico-operativo, della società Sport e salute S.p.A.;

k) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di Calcinato (BS) per il rifacimento della biblioteca comunale, al fine di ridurre gli ostacoli, le disuguaglianze e le lacune che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e al patrimonio culturale;

l) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di San Gervasio Bresciano (BS) per la realizzazione di nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale, per consentire la costruzione di nuove strutture sportive nel rispetto degli obiettivi di transizione verde e mitigazione del cambiamento climatico e della trasformazione digitale;

m) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2026 in favore del comune di Mura (BS) per la realizzazione di un immobile a destinazione turistico-ricreativa al fine di garantire la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo;

n) prevedere l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 605.172 euro per il 2024, 200.000 euro per il 2025, 300.000 euro per il 2026 al fine di inserire tra le categorie usuranti i lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica;

o) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale a completamento della pista ciclabile lungo la sp 120 tra il Comune di Pessano con Bornago e il Comune di Bussero (MI);

p) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2025 per la riqualificazione dell'ex-Auditorium della Scuola media secondaria di I grado denominata «Clemente Baroni», ubicata in Via San Francesco d'Assisi nel Comune di Carugate, in provincia di Milano;

q) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore Comune di San Giuliano Milanese (MI), per i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Lario, quartiere di Sesto Ulteriano;

r) prevedere un contributo di 200.000 euro per il 2025 per la realizzazione di una struttura polifunzionale per lo svolgimento dei Consigli comunali e assemblee pubbliche, nel Comune di Osio Sopra, in provincia di Bergamo;

s) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2026 in favore dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico;

t) prevedere un incremento di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 dello stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 «Politiche per il lavoro» - Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura - ENBLIA - per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura;

u) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

v) prevedere un contributo di 150.000 euro per il 2025 e di 150.000 euro per il 2026 per la riqualificazione dell'Ufficio turistico del Comune di Bolsena;

w) prevedere un contributo di 55.000 euro per il 2025 e di 55.000 euro per il 2026 per l'«Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina»;

x) prevedere un contributo di 100.000 per il 2025 e 100.000 per il 2026 in favore dell'Associazione «Davide Rodella Onlus» di Montichiari (BS);

y) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2025 in favore del Comune di Fondi (LT) per attività di interesse culturali;

z) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2026 in favore del Comune di Fondi (LT) per la riqualificazione e la realizzazione di aree verdi attrezzate ad uso pubblico;

a destinare le predette risorse in conto capitale per i seguenti interventi:

a) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2024, di 1.000.000 di euro per il 2025 e di 1.000.000 per il 2026 per i collegamenti tra la Città di Monza e la Città di Milano, per la realizzazione del progetto che prevede il prolungamento della Linea Lilla del metrò (M5) con la realizzazione di 11 stazioni (7 delle quali urbane, tra cui la Villa Reale, l'Ospedale San Gerardo e la sede del Polo Istituzionale) che collegheranno Monza a Milano;

b) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 800.000 per il 2026 in favore della Provincia di Barletta Andria Trani al fine di assicurare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale della medesima provincia;

c) prevedere interventi in favore della provincia di Brescia per il comune di Orzivecchi (BS) al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione della tangenziale del medesimo comune;

d) prevedere un contributo di 655.172 euro per il 2024 e di 500.000 di euro per il 2025 e 300.000 euro per il 2026 in favore della Provincia di Brescia al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione del prolungamento della Variante alla SS 237 del «Caffaro» da Ponte Re del comune di Barghe fino al comune di Idro, in riferimento al lotto Vestone-Idro;

e) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 700.000 euro per il 2025 in

favore del comune di Arzano (NA) per la riqualificazione del campo sportivo Sabatino De Rosa;

f) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 in favore del comune di Fondi (LT) per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale e sistemazione a parcheggio e parco verde attrezzato in località Capratica;

g) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2025 e di 500.000 di euro per il 2026 in favore del comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado «Istituto Comprensivo Daniela Mauro»;

h) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024 in favore del comune di Rozzano (MI) per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Rozzano (MI);

i) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e di 300.000 euro per il 2026 in favore del comune di Melilli (SR) per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea «B» delle previsioni di P.R.G.;

j) prevedere un contributo di 500.000 euro per l'anno 2025 e 500.000 euro per l'anno 2026 in favore del Golf Club Asiago per lavori di riqualificazione e ampliamento del campo da golf;

k) prevedere un contributo di 455.172 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Rivoli (TO) per la messa in sicurezza delle strade, progetto Corso Francia ambito Linea 1 Metropolitana leggera;

l) prevedere un contributo di 55.172 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Orbassano (TO) per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale - Manutenzione strade Lotto B - ;

m) prevedere un contributo di 200.000 per il 2026 in favore del comune di Novara per interventi di realizzazione di strada urbana sulla sponda sinistra del diramatore Quintino Sella - Tratto da via Gibellini a via Belletti (compresa anche la demolizione e ricostruzione del ponte sul Quintino Sella).

Art. 1

1.1

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere i commi 1, 2 e 4.

1.2

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

1.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e,

ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti.».

1.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «una relazione circa lo stato» inserire le seguenti: «dell'ambiente nelle aree oggetto degli interventi, di cui all'Allegato A, e».

1.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» inserire le seguenti: «con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia ambientale e paesaggistica, ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti che autorizzano gli interventi stessi».

1.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione di cui al precedente periodo è trasmessa anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia.».

1.8 (testo 2)

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calalzo-Cortina e Tirano-Bormio, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1-bis necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette.».

1.8

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calzano-Cortina e Tirano- Bormio- Males, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1-bis necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette.».

1.9

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni Lombardia e Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti locali interessati, provvedono, di concerto con ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi di cui al presente articolo, alla stesura di un piano straordinario della mobilità, della circolazione e della viabilità riguardanti le zone a qualsiasi titolo interessate dagli eventi sportivi comprese le località di primo accesso alla valle. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a un milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e piano straordinario per la mobilità, per la circolazione e per la viabilità».

1.10 (testo 2)

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto degli indicatori dell'«impronta di carbonio», dell'«impronta idrica», (valutata anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino), nonché dell'«impronta ecologica» complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. Gli esiti dei calcoli effettuati sulla base dei suddetti indicatori sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sia prima dell'effettivo inizio dei lavori, e sia all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite».

1.10

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: dell'indicatore «*carbon footprint*» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; «dell'impronta idrica», ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impovertimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino, nonché «dell'impronta ecologica» complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori sopra indicati devono essere resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.».

1.11

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, FERROVIENORD S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.»;

b) *alla rubrica sopprimere le parole: «in ambito stradale».*

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «ANAS S.p.A.» aggiungere le seguenti: «e a FERROVIENORD S.p.A.».

1.12

Misiani

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Ferrovienord S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito «Società». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette a Ferrovienord S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «in ambito stradale».

1.13

Basso, Irto, Fina

Alla rubrica, sostituire le parole: «delle olimpiadi invernali» *con le seguenti:* «dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali».

1.0.1

Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accesso del pubblico all'informazione ambientale)

1. Agli interventi previsti all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.».

1.0.2

Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di sostenibilità ambientale)

1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

1.0.3

Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di sostenibilità ambientale)

1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti.».

1.0.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tavolo di confronto permanente)

1. Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione alle comunità locali interessate e associazioni di tutela del territorio, è istituito un Tavolo di confronto permanente in tema di sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.

2. Il tavolo è composto da 7 membri, di cui:

1) uno designato dal Comitato Olimpico Internazionale;

2) uno designato dalla società Simico (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.);

3) due designati dalle associazioni di tutela ambientale e paesaggistica maggiormente rappresentative sul territorio;

4) due esperti designati dagli enti locali coinvolti;

5) un componente Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Tavolo di confronto è convocato con frequenza bimestrale, con l'obiettivo analizzare congiuntamente le principali criticità dei progetti, individuare soluzioni condivise e monitorare l'attuazione delle opere.

4. Il Tavolo di confronto resta operativo sino al completamento delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.»

Art. 2

2.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Misiani](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «quale soggetto autore ad ANAS S.p.A.» aggiungere le seguenti: «e a Ferrovienord S.p.A.».

2.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: «cinque membri» con le seguenti: «sette membri».

Conseguentemente, al medesimo capoverso 5 dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) due esperti designati dagli enti locali coinvolti.».

2.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, alla lettera a), dopo le parole: «di concerto con» inserire le seguenti: «il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2.6 (Comitato Legislazione)

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «e con l'Autorità politica competente in materia di sport» con le seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sostituire le parole: «e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport» con le seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».

2.7

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «e con l'Autorità politica competente in materia di sport» con le seguenti: ", con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo in materia di disabilità».

Conseguentemente:

All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le parole: «e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport» sono sostituite dalle seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».

2.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «l'Autorità di governo competente in materia di disabilità e l'Autorità di governo».

2.9 (Comitato Legislazione)

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «Autorità di Governo».

2.10

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «Autorità di Governo».

2.11

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica», con le seguenti: «Autorità di Governo».

2.12

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al primo periodo, sopprimere le parole: «stradali e».

2.13 (testo 2)

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:

"5-quater: Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190.».

2.13

[Sironi, Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sopprimere le seguenti parole: «nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente: «5-quater: Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

2.14

[Sironi, Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sopprimere le seguenti parole: «nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:*

«5-quater. L'articolo 16, il comma 3-bis, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato» al medesimo comma, aggiungere, in fine, dopo il primo periodo, le seguenti parole: «Si intende, altresì, abrogata, ogni disposizione che preveda la realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo o la realizzazione di nuove piste da bob che prevedano consumo di nuovo suolo.»

2.15

[Minasi, Germanà, Potenti](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sostituire le parole: «nonché dell'intervento» con le seguenti: «nonché degli interventi».

2.16

[Di Girolamo, Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, dopo le parole: «decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121» aggiungere le seguenti: «. Gli interventi stradali e ferroviari di cui all'allegato 1, sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla parte seconda del decreto legislativo 152 del 2006».

2.17

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario, parallelamente agli interventi di cui all'allegato 1, monitora lo stato di attuazione degli interventi in favore della mobilità sostenibile connessi alle Olimpiadi invernali Milano Cortina nelle aree coinvolte dalle opere di cui al medesimo allegato, comunicando i risultati del monitoraggio al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data del suo insediamento, che vengono contestualmente pubblicati sul sito istituzionale del medesimo Ministero.».

2.18 (Comitato Legislazione)

[Versace, Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «L'organo di amministrazione» e, al terzo periodo,

sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione».

2.19

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione», con le seguenti: «L'organo di amministrazione» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione».

2.20

[Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «L'organo di amministrazione»;

b) al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, terzo periodo, sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione».

2.21

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso 5-ter, dopo le parole: «attività di internal auditing e rendicontazione.» aggiungere le seguenti: «che devono essere comunicate, annualmente, alle Commissioni parlamentari competenti».

2.22

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.23

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.24

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, le opere realizzate in attuazione del suddetto decreto, restano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze».

2.25

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

*«1-bis. L'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e dei rispettivi costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1».*

Art. 3

3.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Misiani](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «Giussano-Civate» inserire le seguenti: «alla SS 639 Variante di Vercurago, alla SS 42 - "del Tonale e della Mendola" - lotto 1 (comune di

Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico), alla SS 38 - Tangenziale sud di Sondrio e alla SS 36 - Completamento percorso ciclabile "Abbadia Lariana" ed è nominato Commissario straordinario per le ulteriori opere indicate nell'Allegato A,»;

b) all'ultimo periodo sostituire le parole: «dell'intervento» con le seguenti: «di ciascuno degli interventi».

3.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere il terzo periodo;*
- 2) *al quarto periodo sopprimere le parole: «e agli eventuali sub-commissari»;*
- 3) *sopprimere l'ultimo periodo.*

3.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

3.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sopprimere le parole da: «Gli eventuali rimborsi» fino a: «50.000 euro annui».

3.6

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «50.000 euro annui» con le seguenti: «20 mila euro annui».

3.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di Lombardia, Veneto e Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e sanitaria, adottano un Piano di rafforzamento dei controlli ambientali nei cantieri e di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree interessate dalla modificazione della viabilità.».

3.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio delle funzioni di commissario straordinario dell'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A di cui ai commi 1 e 2, cessano il 28 febbraio 2026».

3.9

[Sironi](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano- Cortina 2020- 2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: 1) dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; 2) dell'impronta idrica, ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impovertimento degli stock idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/deficit idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; 3) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori dal precedente periodo, sono resi pubblici con le modalità

stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.».

3.10

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Alla rubrica, sostituire le parole: «delle olimpiadi invernali» con le seguenti: «dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali».

3.0.1

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' articolo inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)

1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi.

2. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025.

3. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fideiussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia.

4. Nella fattispecie di cui al comma 2, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.

Art. 3-ter.

(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)

1. Le risorse stanziare per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n. 178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3-quater.

(Disposizioni in merito al finanziamento di attività inerenti ai Giochi)

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziarie e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del

decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, con la legge 8 maggio 2020, n. 31 o comunque comunicata allo stesso.

Art. 3-quinquies.

(Altre disposizioni)

1. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, relativamente alla rideterminazione della durata del relativo contratto di concessione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

2. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Al termine dei Giochi olimpici e paralimpici le opere realizzate dalla Società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, con la legge 8 maggio 2020, n. 31, restano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze.

4. Le disponibilità derivanti dalle variazioni dei quadri economici, come risultanti dalle relative approvazioni, ovvero dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, sono destinate al territorio delle Regioni o delle Province autonome su cui insiste l'opera cui l'economia è ascrivibile e finanziano la realizzazione di opere funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, identificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani.».

3.0.2

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)

1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fidejussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia. Nella fattispecie di cui al secondo periodo, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto

del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.».

3.0.3

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)

1. Le risorse stanziare per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n. 178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

3.0.4

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre disposizioni)

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziarie e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

2. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, relativamente alla rideterminazione della durata del relativo contratto di concessione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Le disponibilità derivanti dalle variazioni dei quadri economici, come risultati all'esito delle attività di collaudo, ovvero dalla mancata realizzazione degli interventi, a seguito dello stralcio del medesimo, di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre

2023 sono destinate alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "articoli 1, 2, 3" aggiungere le seguenti: ", 3-bis".

3.0.5

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre disposizioni)

1. Gli Enti proprietari degli impianti sportivi oggetto degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, in conseguenza delle limitazioni alla fruibilità dei medesimi che si verificheranno fino alla conclusione dei medesimi interventi, sono autorizzati a prorogare le convenzioni con le quali hanno assegnato la gestione degli impianti sportivi e delle altre infrastrutture ad esse strumentali e complementari previste nelle convenzioni alle medesime condizioni vigenti, anche se dette convenzioni sono già state oggetto di proroga a qualsiasi titolo accordata, a condizione che non derivino nuovi oneri a carico del bilancio dei medesimi Enti proprietari.

2. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti con le garanzie a vario titolo sottoscritte dai soggetti aderenti al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, le Province autonome e i Comuni interessati, hanno la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture come definiti nel piano degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future, anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, da parte del Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici, delle infrastrutture temporanee, degli allestimenti degli impianti e delle aree da destinare alle esigenze della mobilità funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali.

3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata mediante ordinanza che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione. Le indennità definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali è notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine è pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui è sito il fondo. In caso di irreperibilità del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica.

4. Le risorse rese disponibili per variazioni dei quadri economici o per mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 sono destinate al territorio delle Regioni o delle Province autonome su cui insiste l'opera cui l'economia è ascrivibile e finanziano, previa condivisione tra lo Stato e i suddetti Enti territorialmente interessati, la realizzazione di opere funzionali ai Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026.».

3.0.6

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito al finanziamento di attività inerenti i Giochi)

1. I membri del Comitato Organizzatore e gli Enti territoriali interessati dai Giochi, possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti i Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita anche d'intesa con il medesimo Comitato Organizzatore.».

3.0.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Commissario per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione delle infrastrutture ferroviarie connesse alle Olimpiadi Milano-Cortina, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Lombardia ed Emilia Romagna ed il Provveditore interregionale per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia sono nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per le regioni di rispettiva competenza.

2. I Commissari straordinari provvedono, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie.

3. Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, i Commissari straordinari si conformano alle Linee Guida in materia di sostenibilità e di sviluppo sostenibile per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dei Provveditorati interregionali, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 ottobre 2022.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai Commissari straordinari non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

5. I Commissari straordinari, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.».

3.0.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.

3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione

delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione ambientale strategica, per i quali i termini sono ridotti di un terzo.

4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.».

3.0.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.

3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione ambientale strategica.

4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.».

3.0.10

[Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di bilancio economico dei servizi ecosistemici)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, predispongono il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica) come definiti dall'accordo di cui al comma 2 dell'articolo 3, e comunque nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti, riportando a bilancio da un lato il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato o impermeabilizzato e dall'altro il valore aggiunto acquisito con la riqualifica e con l'acquisizione di nuove infrastrutture verdi e blu.

2. Il «bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici» è lo strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo ad una gestione durevole del capitale naturale.

3. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici di ogni Comune devono evidenziare il controvalore economico anche: a) dell'Impronta idrica, ovvero le conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impovertimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; b) dell'Impronta di carbonio delle attività e dei prodotti relative alle opere connesse ad ogni titolo edilizio in base alle dichiarazioni dei proponenti redatte raccogliendo le dichiarazioni e le asseverazioni dei realizzatori delle opere e dei fornitori dei servizi; c) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti.

4. I dati risultanti dai bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici vanno pubblicati nel sito internet di ciascun comune.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026 provvedono con le risorse umane economiche e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.0.11

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale)

1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di

progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 si istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.12

[Gelmetti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi per garantire l'accesso e la partecipazione delle persone con disabilità all'anfiteatro romano "Arena di Verona")

1. Al soggetto attuatore sono destinate le risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, per un importo di spesa di euro 2 milioni nel 2024, 2 milioni nel 2025 e 1 milione nel 2026, per interventi di qualificazione e di adeguamento volti a rimuovere le barriere architettoniche lungo il tragitto tra la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e l'Anfiteatro Romano «Arena di Verona» al fine di agevolare il collegamento pedonale per le persone disabili con mobilità ridotta.».

3.0.13

[Galliani](#), [Lotito](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.»

3.0.14

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 17 è abrogato.».

3.0.15

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle parole: "Le stazioni appaltanti" sono premesse le seguenti: "Nel rispetto delle definizioni di cui al comma 2, "».

3.0.16

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: ", non possono formare oggetto di ulteriore subappalto," sono aggiunte le seguenti: "in ragione delle opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,"».

3.0.17

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con decreto, i procedimenti da seguire e i soggetti competenti adibiti al controllo delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto."».

Art. 4

4.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

4.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2» con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

4.4

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto si intende risolta la convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 tra la Società e FERROVIENORD S.p.A. per l'opera "Sede T2 MPX - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale.»;

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la copertura dei costi derivanti dagli impegni assunti con le garanzie a vario titolo sottoscritte dai soggetti aderenti al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, e dagli altri Enti territoriali interessati dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dei soggetti ed enti soprarichiamati la cui copertura finanziaria è garantita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

c) sopprimere il comma 4.

4.5 (Comitato Legislazione)

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo» con le seguenti: «Gli oneri di

cui al terzo periodo del presente comma».

4.6

[Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo» con le seguenti: «Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma».

4.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo», con le seguenti: «Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma».

4.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 2.

4.9

[Stefani](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento delle olimpiadi Milano Cortina, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di unità di personale non dirigenziale e dei ruoli dirigenziali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come determinate con apposita deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La nuova dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è la seguente:

QUALIFICA	Nuova dotazione come da Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n°1 del 15/3/2023	P o s t i attualmente coperti	P o s t i da coprire
DIRIGENTI I FASCIA	2	0	2
DIRIGENTI II FASCIA	5	4	1
E L E V A T E PROFESSIONALITA'	7	0	7
FUNZIONARI (ex Area C)	103	34	69
ASSISTENTI (ex Area B)	12	10	2
OPERATORI (ex Area A)	3	0	3
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	132	48	84

Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite di 2.500.000 euro per l'anno 2024 e di 5.500.00 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

3-ter. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza.

L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del Comune di Cortina, è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato da norme di attuazione.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto», con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-ter del presente decreto».

4.10

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2, per le quali la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. si avvale di RFI S.p.A. e di ANAS S.p.A., la copertura dei costi per le attività svolte da RFI S.p.A. e da ANAS S.p.A. avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. provvede alla sottoscrizione ovvero all'aggiornamento delle convenzioni con RFI S.p.A. e con ANAS S.p.A. per la definizione delle attività loro affidate e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attività di cui al secondo periodo sono recepite in sede di aggiornamento dei contratti di programma sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con RFI S.p.A. e con ANAS S.p.A.»;

b) al comma 4 sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis del presente decreto».

4.0.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, in relazione alle regioni interessate dalle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammodernamento del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e di garantire l'ammodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti *Euro 6*, alle Regioni interessate dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, sono destinati 50 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori)

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con cadenza semestrale e fino al completamento degli interventi di cui al presente decreto, effettua un monitoraggio circa la regolarità dei contratti di lavoro per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua controlli *in loco* e verifiche amministrative, a campione, senza alcun preavviso, sul regolare svolgimento del rapporto di lavoro nonché sul rispetto della normativa relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede con cadenza semestrale a pubblicare nel proprio portale telematico i dati trasmessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)».

4.0.4

[Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di vigilanza)

1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, di regolarità contributiva e retributiva, anche finalizzata al contrasto del fenomeno del lavoro irregolare anche in relazione ai lavori complementari e connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ferme restando le competenze in materia delle amministrazioni competenti, possono essere stipulati, avvalendosi anche dell'Ispettorato nazionale del lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, protocolli d'intesa contenenti ulteriori e più specifiche forme di collaborazione ritenute idonee a prevenire fenomeni di intermediazione illegittima di manodopera.».

4.0.5

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo Pieve di Cadore - Cortina, al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.

2. Il Programma di cui al comma 1 considera i seguenti punti:

- a) l'indicazione di modelli di esercizio ferroviario che tengano conto di un'analisi che contempli i molteplici-scenari dal punto di vista infrastrutturale;
- b) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026 così da garantire un servizio diretto con treni Alta Velocità da Milano e Roma;
- c) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;
- d) esporre le possibilità di attingere a risorse statali ed europee per il finanziamento necessario alla realizzazione della linea Tirano - Bormio - S. Maria Val Mustair - Malles e della linea Calalzo - Cortina - Alto Adige;
- e) coordinare modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee, evitando sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;
- f) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;
- g) individuare ulteriori e più incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;
- h) maggior coinvolgimento di Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durante la stagione Olimpica e Para olimpica.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione. Lo studio deve contenere la valutazione costi/benefici dell'utilizzo del vettore energetico idrogeno come opzione rispetto a quelle esistenti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.6 (testo 2)

[Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato la necessità di aumentare la capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo, anche al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.

2. Il Programma di cui al comma 1, considera i seguenti punti:

- a) indicare modelli di esercizio ferroviario calibrati sui molteplici-scenari infrastrutturali;
- b) coordinare coordinando modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee al fine di evitare sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;
- c) individuare incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;

- d) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;
- e) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026;
- f) coinvolgere Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durante la stagione Olimpica e Para olimpica.
- g) valutare la disponibilità di risorse statali ed europee per il finanziamento della realizzazione della linea Tirano - Bormio - e della linea Calalzo - Cortina;
- h) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione. Lo studio deve contenere la valutazione costi/benefici dell'utilizzo del vettore energetico idrogeno come opzione rispetto a quelle esistenti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.6

[Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo Pieve di Cadore - Cortina, al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.

2. Il Programma di cui al comma 1 considera i seguenti punti:

- a) l'indicazione di modelli di esercizio ferroviario che tengano conto di un'analisi che contempli i molteplici-scenari dal punto di vista infrastrutturale;
- b) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026 così da garantire un servizio diretto con treni Alta Velocità da Milano e Roma;
- c) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;
- d) esporre le possibilità di attingere a risorse statali ed europee per il finanziamento necessario alla realizzazione della linea Tirano - Bormio - S. Maria Val Mustair - Malles e della linea Calalzo - Cortina - Alto Adige;
- e) coordinare modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee, evitando sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;

- f) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;
- g) individuare ulteriori e più incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;
- h) maggior coinvolgimento di Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durante la stagione Olimpica e Para olimpica.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al fine di favorire il ricorso alla mobilità alternativa e di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica nelle regioni interessate dalla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.8

[Bergesio](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rimodulazione intervento linea 2 della Metropolitana di Torino)

1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione dell'intervento "Linea 2 della metropolitana della città di Torino" al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. Nel quadro economico dell'intervento, come rimodulato ai sensi del primo periodo, è ricompresa la spesa per il compenso del Commissario e le spese per l'eventuale supporto tecnico nei limiti complessivi massimo dell'1,5 per cento. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

Conseguentemente,

*all'articolo 33, comma 5-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sopprimere il quarto periodo.*

4.0.9

[Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e operativo allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

4.0.10

[Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ispettorato nazionale del lavoro)

1. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 512 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 11.082.143 per il 2024 e di euro 22.164.285,5 a decorrere dal 2025 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 4.553.400 per il 2024 e di euro 3.228.400 a decorrere dal 2025 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 750.000 per il 2024 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.»

4.0.11

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Al fine di assicurare un intervento celere ed incisivo dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

«Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in

particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro.».

Art. 4-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

«Art. 76-*quater*. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale.».

Art. 4-*quater*.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-*ter*. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei

confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.».

Art. 4-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati."

Art. 4-sexies.

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-quinquies. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

Art. 4-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

"6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati."

Art. 4-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decreto.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.

Art. 4-nonies .

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 4-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dalla presente decreto si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 863
XIX Legislatura

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
Titolo breve: *Rigenerazione urbana*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 96 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2023

[N. 98 \(pom.\)](#)

24 ottobre 2023

[N. 120 \(ant.\)](#)

11 gennaio 2024

[N. 136 \(ant.\)](#)

21 febbraio 2024

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 96 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

96ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, in occasione del 23° Vertice congiunto UE-Ucraina tenutosi a Kiev.

L'Accordo in ratifica si inserisce nel più ampio contesto dell'Accordo di associazione del 2014 e della relativa zona di libero scambio, relativo al processo di ravvicinamento normativo volto a rafforzare le relazioni economiche e commerciali con l'Unione europea (UE), per la graduale integrazione economica dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE.

Oltre all'Accordo sullo spazio aereo comune, sono stati firmati altri due accordi: un accordo di cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione, con il quale l'Ucraina entra ufficialmente a far parte del programma *Horizon Europe* e del programma *Euratom*, e un accordo nel settore culturale ed artistico di partecipazione dell'Ucraina al programma *Creative Europe*.

L'Accordo sullo spazio aereo comune regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina e si sostituisce agli accordi bilaterali, [creando così un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti e superando eventuali distorsioni alla concorrenza che sarebbero potute derivare dal mosaico di disposizioni presenti nei diversi accordi bilaterali.](#)

L'Accordo ha quindi l'obiettivo di: aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto; garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo; garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.

L'Accordo è composto da 40 articoli e VII allegati, e regola i seguenti argomenti principali: diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte; modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati; tutela della concorrenza; disposizioni in materia di sicurezza (*safety*) e protezione (*security*); disposizioni in materia di tutela del passeggero; flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali di cooperazione tra i vettori; disposizioni in tema di interpretazione,

revisione, denuncia e contenzioso.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli. L'articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo. L'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie e l'articolo 4 l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore **MATERA** (*FdI*), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana. A tal proposito, il relatore ricorda che, nella scorsa legislatura sono stati esaminati approfonditamente vari disegni di legge in materia di rigenerazione urbana, presentati da numerosi Gruppi parlamentari, e che era stato definito un testo unificato, adottato come testo base dalla Commissione ambiente il 9 novembre 2021, ma che l'esame non è giunto al termine a causa della fine anticipata della legislatura.

In particolare, l'Atto Senato n. 29, del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'AS n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'Atto Senato n. 863 del senatore Occhiuto e altri non corrisponde a proposte specifiche della precedente legislatura.

Invece, l'Atto Senato n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, corrisponde, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura. Esso mira a favorire la rigenerazione urbana e a prevedere un insieme di azioni di trasformazione urbana ed edilizia da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intende inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grid*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio.

In secondo luogo, dal punto di vista sociale, promuove il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa. Si intende elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità. In terzo luogo il provvedimento intende apportare miglioramenti al complesso urbano da un punto di vista culturale, tutelando i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono.

In particolare, l'Atto Senato n. 761 si compone di 14 articoli, suddivisi in 3 capi. Nel capo I (articoli 1-2) sono contenute le finalità, i principi fondamentali e le definizioni in materia di rigenerazione urbana. In particolare nell'articolo 1 si specifica che gli obiettivi risultano essere linea con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile, e con la Convenzione europea sul paesaggio del 2000, sulla promozione della protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi.

Il capo II disciplina, all'articolo 3, la struttura di *governance* della rigenerazione urbana, elencando le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province autonome e dei comuni, sulla base del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di cui ai commi 437 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di cui è previsto il finanziamento di 2,8 miliardi di euro, a valere sull'Investimento 2.3 della Componente M5C2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Al riguardo, si evidenzia che il riferimento all'Investimento 2.3, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6", come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Il capo III (articoli 4-14) disciplina gli strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana, ovvero: il

Programma nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 4), che include, da un lato, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana e, dall'altro, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal PNRR; la programmazione comunale di rigenerazione urbana (articolo 5); la fase di progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale (articolo 6); gli interventi privati di rigenerazione urbana (articolo 7); la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana (articolo 8); la destinazione alle opere di rigenerazione urbana dei proventi derivanti dal rilascio di titoli abilitativi edilizi e da altre entrate (articolo 9); il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana destinato alle regioni e ai comuni, per il finanziamento dei progetti attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 10); gli incentivi economici e fiscali per favorire gli interventi di rigenerazione urbana (articolo 11); le misure di semplificazione amministrativa (articolo 12); le modifiche al Testo unico dell'edilizia (articolo 13); e infine la copertura finanziaria relativa al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 14).

[L'Atto Senato n. 29](#) si compone di 20 articoli, suddivisi in 9 capi. Gli articoli 1 e 2 dettano le finalità del disegno di legge e le definizioni.

Il capo II individua i compiti dello Stato in materia di rigenerazione urbana, istituendo all'articolo 3 la Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 4 istituisce e disciplina il Piano nazionale per la rigenerazione urbana. L'articolo 5 istituisce il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana e l'articolo 6 ne disciplina le modalità di riparto delle risorse. L'articolo 7 prevede che le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana, rispondenti alle finalità del Piano nazionale, siano dichiarate aree di interesse pubblico.

Il capo III individua invece i compiti delle regioni e degli enti locali, elencati all'articolo 8, mentre l'articolo 9 prevede che, entro quattro mesi, le regioni pubblichino il bando regionale per la rigenerazione urbana, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano adottato il Piano comunale di rigenerazione urbana, disciplinato dall'articolo 10. L'articolo 11 reca misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici.

Il capo IV, l'articolo 12 disciplina l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, mentre l'articolo 13 individua ulteriori risorse, ad integrazione di quelle del Fondo.

Nel capo V, l'articolo 14 prevede semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa, mentre l'articolo 15 sottopone le procedure e i contratti ai controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Il capo VI dispone, all'articolo 16, misure in materia di qualità della progettazione, mentre il capo VII prevede, all'articolo 17, incentivi fiscali in favore degli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana.

Nell'ambito del capo VIII, l'articolo 18 prevede l'obbligo, per il consiglio comunale subentrante, di dare continuità ai programmi di rigenerazione urbana avviati dall'amministrazione precedente, per i quali non sussistano prevalenti elementi di interesse pubblico all'interruzione o alla revoca. L'articolo 19 stabilisce l'obbligo per le regioni di provvedere, entro un anno, all'adeguamento della propria legislazione.

Infine, al capo IX, l'articolo 20 detta le disposizioni di copertura finanziaria.

L'Atto Senato n. 863 si compone di cinque articoli. L'articolo 1 prevede che i comuni approvino i Piani di rigenerazione urbana, che individuando gli interventi e stabiliscono le misure incentivanti. L'articolo 2 prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse sono attribuite come contributo statale per il cofinanziamento di interventi di rigenerazione urbana presentati dai comuni che hanno adottato i Piani di rigenerazione urbana, nonché di attività di ricerca scientifica e di attività di studio per innovazioni in materia di sostenibilità ambientale.

L'articolo 3 istituisce la Cabina di regia per la rigenerazione urbana, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e detta misure di assistenza alle amministrazioni comunali per le pratiche che riguardano la rigenerazione urbana, e di sostegno agli investimenti in nuove infrastrutture sociali e sistemi di mobilità innovativi e sostenibili.

L'articolo 4 autorizza i sindaci, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana, a operare con gli stessi poteri previsti dal decreto-legge n. 32 del 2019 ("sblocca cantieri"), nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e in deroga a vari

articoli del codice dei contratti pubblici. Infine l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) ([COM\(2023\) 416 definitivo](#))

(Esame ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo che verte sulla indispensabilità del suolo, quale risorsa limitata e non rinnovabile, e la cui salvaguardia presenta aspetti di forte preoccupazione nell'Unione europea (UE). Il processo di degrado, peraltro, non si arresta ai confini nazionali, bensì li trascende, inficiando il potenziale di fertilità dello stesso, la biodiversità, la salute umana e la risposta agli eventi meteorologici estremi, ai rischi legati al clima e agli incendi.

Nonostante le vigenti politiche nazionali e dell'UE, come ad esempio il *Green Deal* europeo, permangono significative lacune in tale ambito: la proposta integra, quindi, la legislazione ambientale in atto, come le direttive Emissioni industriali, Rifiuti, Discariche, sulla responsabilità ambientale, nonché sulla tutela penale dell'ambiente, contemplando tutti i tipi di contaminazione del suolo, compresa quella storica. L'obiettivo specifico, quindi, è arrestare il degrado del suolo e ottenere suoli sani in tutta l'UE entro il 2050.

Più in particolare, la proposta di direttiva consta di una premessa analitica e VII Capi che ricomprendono 27 articoli. Il Capo I (articoli 1-5), recante disposizioni generali, indica l'obiettivo e l'oggetto della direttiva, precisa l'ambito di applicazione, le definizioni e incarica gli Stati membri di istituire i distretti del suolo e designare le autorità ad essi competenti.

Il Capo II, recante monitoraggio e valutazione della salute del suolo (articoli 6-9), disciplina il quadro di monitoraggio della salute e del consumo del suolo, ne determina i descrittori, i criteri per individuare la sanità e gli indicatori del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo, le misurazioni e le metodologie nonché la valutazione della salute del medesimo.

Il Capo III reca la gestione sostenibile (articolo 10) e i principi di mitigazione del consumo di suolo (articolo 11).

Il Capo IV (articoli 12-16), attraverso l'approccio basato sul rischio, determina l'individuazione, l'analisi, la valutazione del rischio e la gestione dei siti contaminati, nonché la redazione a cura degli Stati, entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva, dei registri dei siti contaminati e potenzialmente contaminati.

Il Capo V reca, agli articoli 17 e 18, rispettivamente l'individuazione delle risorse per il conseguimento degli obiettivi da parte dell'Unione, la comunicazione da parte degli Stati membri dei dati e le informazioni riguardanti lo stato dei suoli, nonché l'informazione al pubblico dei dati del monitoraggio.

Il Capo VI (articoli 19-20) disciplina l'esercizio della delega di potere alla Commissione europea e la procedura di comitato, per il raggiungimento delle finalità della direttiva.

Il Capo VII (articoli 22-27) disciplina l'accesso alla giustizia attraverso ricorsi all'autorità giurisdizionale nazionale in caso di violazione di un diritto, le conseguenti sanzioni, la valutazione e il riesame dei progressi ottenuti dalla direttiva e il termine di recepimento, fissato in due anni dall'entrata in vigore.

La protezione ambientale ha la sua base giuridica nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE, che stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 191 sulla politica ambientale dell'Unione.

Per la Commissione europea, il principio di sussidiarietà si fonda sulla portata e sulla natura transfrontaliera del problema, sull'impatto del degrado del suolo in tutta l'UE e sui rischi per l'ambiente, l'economia e la società che rendono necessario adottare misure coordinate da parte di tutti gli Stati membri per raggiungere gli obiettivi entro il 2050, come già stabilito nella strategia per il suolo per il 2030.

Per la Commissione europea, la proposta si conforma al principio di proporzionalità perché persegue

solo quanto necessario per conseguire gli obiettivi, lasciando flessibilità agli Stati membri di adottare le misure più confacenti alle condizioni locali e regionali, basate sulla variabilità, sull'uso del suolo, sulle condizioni climatiche e sugli aspetti socioeconomici.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012. Altre 11 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno avviato l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE ([COM\(2023\) 462 definitivo](#))

(Esame ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice illustra la proposta di regolamento in titolo, che abroga la direttiva (UE) 2009/48, in materia di sicurezza dei giocattoli, e ha la finalità generale di garantire la sicurezza per i consumatori, dei giocattoli immessi sul mercato dell'Unione europea (UE), sia quelli prodotti all'interno dell'Unione, sia quelli importati da Paesi terzi e di promuoverne la libera circolazione nel mercato interno.

L'obiettivo è quello di affrontare i punti deboli della normativa, emersi nella valutazione della direttiva del 2009, in particolare riguardo alla protezione dei bambini dai rischi chimici presenti nei giocattoli, migliorando al contempo anche l'applicazione della direttiva, soprattutto in relazione alle vendite *online*.

In merito agli elementi innovativi introdotti dalla proposta, di particolare rilevanza è l'introduzione di un passaporto digitale del prodotto che includa informazioni sulla conformità e i controlli doganali sui giocattoli che entrano nel mercato dell'Unione (Capo IV, articoli 17-20). Il passaporto sostituirà la dichiarazione UE di conformità e sarà collegato, tramite un vettore di dati, a un identificativo univoco del prodotto.

Il Capo I della proposta contiene le disposizioni generali. Si evidenziano, in particolare, gli articoli 5 e 6, che si concentrano sui requisiti relativi ai giocattoli. Le principali categorie di requisiti essenziali sono definite nell'allegato II e riguardano le proprietà fisico-meccaniche, chimiche, elettriche, l'infiammabilità, l'igiene e la radioattività. Sono integrate le restrizioni generiche delle sostanze particolarmente nocive e le possibilità di deroga sono limitate, occorrendo in tal senso una valutazione da parte dei comitati scientifici competenti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Il Capo II prevede obblighi per i fabbricanti, gli importatori e i distributori. Ad integrazione della normativa attuale, il fabbricante sarà tenuto a creare per il giocattolo un passaporto del prodotto e verrà designato un rappresentante autorizzato come operatore economico responsabile.

In merito al Capo III, si segnala che resta valida la presunzione della conformità dei giocattoli quando i fabbricanti applicano le relative norme armonizzate. Tuttavia, al fine di garantire la presunzione di conformità nei casi in cui non vi siano norme armonizzate pertinenti, la Commissione avrà la facoltà di adottare specifiche comuni.

Il Capo IV è dedicato al "passaporto del prodotto", mediante il quale viene dichiarata la conformità del prodotto ai requisiti previsti dal regolamento.

Il Capo V contiene disposizioni in merito alla valutazione di conformità, alle relative procedure e alla documentazione tecnica necessaria.

Il Capo VI mantiene i requisiti per le autorità nazionali responsabili degli organismi di valutazione della conformità (organismi notificati) e lascia la responsabilità ultima, per quanto riguarda la designazione e il controllo di tali organismi, ai singoli Stati membri.

Il Capo VII è inerente alla vigilanza del mercato.

Il Capo VIII contiene disposizioni in merito di delega di poteri e il Capo IX contiene le disposizioni in materia di protezione della riservatezza dei dati e le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento in esame.

La proposta in esame si basa sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, in quanto il suo scopo è quello di armonizzare le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei giocattoli in tutti gli Stati membri e di garantire che non vi siano ostacoli alla libera circolazione dei giocattoli tra gli Stati

membri.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto un intervento normativo a livello di Unione europea garantirebbe un'attuazione coerente di qualsiasi nuovo requisito di sicurezza per i giocattoli e di qualsiasi successiva modifica, e quindi un maggiore livello di sicurezza; inoltre, fornirebbe certezza del diritto e condizioni di parità per il settore.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta preveda disposizioni necessarie, idonee e adeguate allo scopo e affronti tutti problemi individuati nel modo più efficace ed efficiente, rafforzando la protezione dei bambini dalle sostanze chimiche più nocive quando giocano con i giocattoli e introducendo divieti generici su tali sostanze.

La proposta di passare da una direttiva a un regolamento tiene conto sia dell'obiettivo generale della Commissione di semplificare il quadro normativo sia della necessità di assicurare un'attuazione uniforme in tutta l'UE dell'atto legislativo proposto. Inoltre, la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli è una direttiva di armonizzazione totale e un regolamento garantirebbe meglio, in ragione della sua natura giuridica, che gli Stati membri non impongano requisiti tecnici nazionali che vanno oltre i requisiti di sicurezza di cui all'attuale direttiva o contraddicano tali requisiti di sicurezza.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade il 2 novembre 2023.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 8 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Di queste, il Concilio federale austriaco e la *Seimas* lituana hanno concluso l'*iter* senza sollevare criticità.

[Lo scorso 25 settembre è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.](#)

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 98 (pom.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

98ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ZANETTIN](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 29, 761 e 863, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 903, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge n. 903, congiunto all'esame degli altri disegni di legge in titolo, in materia di rigenerazione urbana.

Il disegno di legge n. 903, presentato dal senatore Dreosto, si struttura in modo simile al disegno di legge n. 761 e quindi anche al testo unificato che era stato adottato dalla Commissione ambiente nella scorsa legislatura.

In particolare, l'articolo 1 individua le finalità e gli obiettivi del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni. L'articolo 3 individua i soggetti istituzionali della rigenerazione urbana, elencando le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni e delle province autonome e dei comuni.

L'articolo 4 prevede l'adozione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, inserito annualmente nell'allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza.

L'articolo 5 disciplina la programmazione comunale. L'articolo 6 è dedicato alla qualità della progettazione e all'attuazione degli interventi. L'articolo 7 reca la disciplina degli interventi privati.

L'articolo 8 prevede che gli enti territoriali disciplinino le forme e i modi per assicurare la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2033.

L'articolo 10 prevede incentivi economici e fiscali. L'articolo 11 dispone che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporti la dichiarazione di pubblica utilità. Infine, l'articolo 12 reca la copertura finanziaria.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di conoscere se l'esame di questo disegno di legge avverrà in

modo congiunto con gli altri disegni di legge e se la Commissione di merito abbia già adottato un testo unificato come nella precedente legislatura. Chiede inoltre di poter approfondire la materia, in particolare con riferimento alle misure di incentivazione e all'eventuale possibilità di condono e di surrettizia occupazione di suolo, e se siano già concluse le audizioni nella Commissione di merito. Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) ribadisce che il disegno di legge ricalca quello messo a punto nella scorsa legislatura, con alcune sostanziali modifiche, che si riserva quindi di approfondire e valutare, anche sulla scorta delle audizioni che sono in fase di svolgimento presso l'8a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) ([COM\(2023\) 416 definitivo](#))

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, che disciplina il monitoraggio sullo stato del suolo, considerato come risorsa limitata e non rinnovabile, la cui salvaguardia presenta aspetti di forte preoccupazione nell'Unione europea.

L'iniziativa in esame si propone quindi di colmare l'attuale carenza di conoscenze sui suoli, al fine di individuare azioni e misure opportune, nonché di aumentare la resilienza e garantire un uso sostenibile degli stessi, attraverso la definizione un quadro omogeneo di monitoraggio, per la produzione e la valutazione di dati comparabili sulla salute del suolo di tutti gli Stati membri.

Nonostante le vigenti politiche nazionali e dell'UE, come ad esempio il *Green Deal* europeo, permangono significative lacune in tale ambito: la proposta integra, quindi, la legislazione ambientale vigente, come le direttive sulle emissioni industriali, sui rifiuti, sulle discariche, sulla responsabilità ambientale, nonché sulla tutela penale dell'ambiente, contemplando tutti i tipi di contaminazione del suolo, compresa quella storica. L'obiettivo specifico, quindi, è arrestare il degrado del suolo e ottenere suoli sani in tutta l'UE entro il 2050.

Sulla proposta, il Governo ha trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ritenendola conforme all'interesse nazionale e valutando in modo complessivamente positivo le sue finalità, in quanto vi è un'esigenza di garantire una migliore informazione sui suoli italiani, coerente con le caratteristiche nazionali, armonica nelle metodologie e accessibile per il supporto alle decisioni. Il Governo ne sottolinea quindi l'urgenza, in quanto tale azione già da molti anni è stata rimandata e colma un vuoto della legislazione ambientale.

Il Governo ritiene quindi che la proposta, basata sugli articoli 191 e 192 del TFUE, sulla politica dell'UE in materia ambientale, rispetti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, poiché l'azione prevista richiede un intervento armonizzato a livello europeo e la proposta di direttiva non eccede quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo.

In sede di negoziato, la delegazione italiana avanzerà delle proposte di modifica relative al rafforzamento del coordinamento con altre normative e strategie comunitarie, al miglioramento della definizione di "servizi ecosistemici" e della relativa compensazione, nonché all'eventuale inserimento di criteri di premialità.

Sottolinea ancora che gli elementi di criticità nei negoziati potrebbero riguardare: le metodologie di monitoraggio, gli indicatori, le diversità delle normative nazionali sui siti contaminati e l'estensione geografica dei "distretti del suolo".

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà, allegato ai Trattati europei, scadranno il 6 novembre prossimo. Oltre al Senato italiano, altre 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno esaminato la proposta, senza sollevare criticità, salvo il Senato olandese che ha espresso un parere motivato ritenendo non soddisfatti i criteri relativi al principio di sussidiarietà.

Secondo il Senato olandese, l'inquinamento del suolo è una questione locale, di competenza nazionale, anche se deriva in parte dall'inquinamento atmosferico e idrico derivante dai Paesi limitrofi, che peraltro è già oggetto di altra normativa europea. Il suolo può contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico in termini di stoccaggio di carbonio, ma anche questo è già oggetto di altra

normativa europea.

Infine, non è stato ancora avviato l'*iter* legislativo presso le Istituzioni europee.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

1.4.2.1.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 120 (ant.) dell'11/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2024
120ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale
(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 911, e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, sospeso nella seduta del 24 ottobre, congiuntamente all'esame del disegno di legge n. 911, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

La Commissione conviene.

Su domanda del senatore [LOREFICE](#) (M5S), il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, ribadisce che l'esame congiunto dei disegni di legge si svolgerà tenendo conto anche dell'*iter* dei lavori presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) propone una serie di nominativi di soggetti da audire, in relazione all'articolo 4 relativo alla presunzione d'innocenza, all'articolo 8 relativo ai rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni e all'articolo 12, sul sistema europeo di quote di emissione di gas serra.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede di conoscere la tempistica prevista per l'esame del disegno di legge, nonché il motivo per il quale è all'esame solo questo provvedimento e non anche gli altri disegni

di legge inerenti alla stessa materia.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce la Commissione di merito ha richiesto il parere della 4ª Commissione su questo disegno di legge in quanto è l'unico assegnatoci. L'esame in ogni caso non presenta profili di particolare urgenza.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.1.4. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 136 (ant.) del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

136ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ZANETTIN](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ha introdotto l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che ha apportato modifiche e integrazioni, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini normativi. Il provvedimento si compone ora di 28 articoli.

Gli articoli da 1 a 3-bis recano disposizioni di differimento di termini in materia di pubbliche amministrazioni, di deroga al regime di inconfiribilità di incarichi politici locali, di misure per la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, di obblighi informativi sul controllo parentale dei minori in ambito digitale, di competenza del Ministero dell'interno e reclutamento di personale del Vigili del fuoco, di gestione del debito del comune di Roma, di fatturazione elettronica, di giustizia tributaria, di dinamica dei prezzi originata dall'incremento dei costi energetici, di contributo delle regioni alla finanza pubblica nelle more della definizione della nuova *governance* economica europea, di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-*quater*.

Gli articoli da 4 a 14 contengono norme di proroga relative ai dicasteri di salute, istruzione e merito, università e ricerca, cultura (e innovazione digitale dell'editoria), infrastrutture e trasporti, affari esteri e cooperazione internazionale, difesa, giustizia, ambiente e sicurezza energetica, agricoltura e sovranità alimentare, e sport.

Infine, gli articoli da 15 a 20 dispongono proroghe relative all'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), in materia di editoria, di finanziamenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree terremotate, di eventi sismici dell'area etnea, di agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia, in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e relative al sistema di informazione per la sicurezza.

Con particolare riguardo alle competenze di questa Commissione, rileva, in particolare, l'articolo 8, comma 10, che integra il decreto-legge "proroga termini" n. 162 del 2019, per chiarire che in ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.A. è fissato al 31 ottobre 2028.

Tale disposizione risponde alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 18 settembre 2019 (C-526/17), che ha censurato la proroga dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 della

concessione della tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, poiché realizzata in assenza di pubblicazione di alcun bando di gara e quindi incompatibile con gli obblighi derivanti dagli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Di competenza appare anche la disposizione dell'articolo 9, che proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, colpite quindi dal conflitto russo-ucraino, in coerenza con la proroga al 30 giugno 2024 delle sezioni 2.1, sugli aiuti di importo limitato, e 2.4, sugli aiuti per i rincari di prezzi energetici, del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, disposta con la comunicazione della Commissione europea C/2023/1188, del 21 novembre 2023.

Il Relatore ritiene, quindi, che le disposizioni contenute nel provvedimento non presentino criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, ricorda di aver già illustrato, nella seduta precedente, uno schema di parere, sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024 sulle consultazioni elettorali del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Il parere era non ostativo, in quanto la determinazione dei giorni di sabato e domenica per le operazioni di voto relative all'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, si pone in linea con quanto previsto dall'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, in base al quale le elezioni europee del 2024 si dovranno svolgere tra giovedì 6 e domenica 9 giugno.

Nel parere si rileva inoltre che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani che si trovano in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio (compresi i familiari conviventi), qualora non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, potranno votare anch'essi per i rappresentanti italiani alle elezioni europee, facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune di residenza.

Tale modalità, come è noto, si aggiunge alla possibilità già prevista, per gli italiani iscritti negli elenchi degli elettori residenti all'estero, di votare presso i Consolati, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo.

Il voto sullo schema di parere era stato tuttavia sospeso, per valutare gli emendamenti presentati in Commissione di merito. Al riguardo si segnala l'emendamento 1.0.1 che detta una disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024. L'emendamento si pone quindi come anticipazione, seppure limitatamente ai soli studenti e alle sole elezioni europee di quest'anno, rispetto alla delega legislativa contenuta nel disegno di legge n. 787 sul voto fuorisede. Si segnala anche l'emendamento 4.0.7, che prevede una modifica alla legge n. 18 del 1979, sull'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, aggiungendo ai casi di esenzione

dal requisito delle sottoscrizioni, per la presentazione delle liste di candidati, anche le liste che siano affiliate a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso. La disciplina sulla presentazione delle liste dei candidati non è stabilita a livello europeo e pertanto gli Stati membri sono liberi di regolamentarne i requisiti e le procedure. Poiché i restanti emendamenti non presentano profili strettamente inerenti all'ordinamento dell'Unione europea, il Relatore ritiene di poter confermare il parere non ostativo sul testo del disegno di legge. La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo il provvedimento del tutto eterogeneo e che non sia opportuno modificare la normativa sull'elezione dei sindaci a pochi mesi dal voto.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), in assenza e d'intesa con il presidente relatore Terzi di Sant'Agata, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria.

Si sofferma, in particolare, sugli emendamenti relativi all'articolo 1 che prevedono agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche per finanziamenti, contributi a fondo perduto o finanziamenti soggetti a restituzione, a beneficio di imprese, tra cui quelle dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia S.p.A., nonché sugli emendamenti relativi all'articolo 2, che prefigurano ulteriori finanziamenti per gli impianti ex Ilva, dopo quello previsto per il 2024, e che prevedono finanziamenti anche per le imprese dell'indotto.

Dà conto anche dei subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 e degli emendamenti relativi all'articolo 3, che prevedono integrazioni salariali pubbliche, coperture degli oneri previdenziali e fiscali, per le imprese dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia S.p.A..

Ritiene quindi che gli emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, lo stesso [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria

Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), in assenza della relatrice senatrice Pellegrino, ricorda che il disegno di legge in titolo introduce una disciplina organica delle figure di pedagogo e di educatore socio-pedagogico, conferendo carattere ordinistico alle due professioni.

Il pedagogo è definito come uno specialista di livello apicale dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo, mentre l'educatore professionale socio-pedagogico è qualificato come il professionista operativo di livello intermedio che valuta, progetta e attua interventi e servizi educativi e formativi, ai fini della crescita integrale o del reinserimento sociale di persone in difficoltà o in condizione di disagio.

Ricorda, quindi, che nella precedente seduta, la senatrice Rojc aveva sollevato la problematica relativa al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Slovenia, ai fini della partecipazione ai concorsi scolastici per l'esercizio della professione di docente o di educatore pedagogico nelle scuole italiane di lingua slovena, poiché, nonostante le normative vigenti, permangono difficoltà nel riconoscimento dei titoli di studio.

Al riguardo, comunica che è pervenuta una nota del Responsabile dell'Ufficio II "scuole con lingua di insegnamento slovena e scuole bilingui sloveno-italiano", dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, che è disponibile per i Commissari.

Inoltre, ricorda che è pervenuta a tutti i componenti di questa Commissione una nota della Commissione dell'Albo nazionale degli Educatori Professionali, in cui si sollevano perplessità sulle possibili sovrapposizioni tra la nuova figura di "educatore professionale socio-pedagogico" con quella esistente sin dal 1998 di "educatore professionale socio-sanitario".

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), in riferimento alla menzionata nota del dottor Giacomini, dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, ritiene che se ne debba tenere conto nell'ambito dell'espressione del parere. Concorda anche sull'opportunità di tenere conto delle considerazioni contenute nel citato comunicato degli educatori professionali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana.

Ricorda, in particolare, che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 911 a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura.

I disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021.

In particolare, rileva che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grids*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono.

In riferimento ai contenuti richiamati, ritiene che questi non presentino profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentano l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In materia di rigenerazione urbana ritiene opportuno richiamare l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027.

Infine, proponendo l'espressione di un parere non ostativo, propone tuttavia di segnalare alla Commissione di merito un rifiuto formale relativo all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, ove il riferimento all'Investimento 2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), in considerazione della sospensione dei lavori presso la Commissione di merito, sui disegni di legge in esame, e dell'intenzione di aprire una fase di approfondimento con audizioni, chiede di rinviare il voto sul parere proposto e di tenere conto dei predetti approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) relatore accede alla richiesta di rinvio, su cui la Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1027

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini normativi; considerato che esso è stato modificato e integrato durante l'esame presso la Camera dei deputati e che esso si compone ora di 28 articoli che dispongono proroghe normative afferenti a diverse materie e di competenza di numerosi Ministeri; rilevato, in particolare, che l'articolo 8, comma 10, che conferma la scadenza al 31 ottobre 2028, della concessione inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica SpA, risponde alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 18 settembre 2019 (C-526/17); rilevato, inoltre, che l'articolo 9, che proroga al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, colpite dal conflitto russo-ucraino, si pone in linea con la proroga al 30 giugno 2024 delle sezioni 2.1, sugli aiuti di importo limitato, e 2.4, sugli aiuti per i rincari di prezzi energetici, del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, disposta con la comunicazione della Commissione europea C/2023/1188, del 21 novembre 2023; valutato quindi che le disposizioni contenute nel provvedimento non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 997

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; considerato, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7

alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinata, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23); rilevato, al riguardo, che, in base all'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, le elezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro;

rilevato inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo;

considerate le altre disposizioni del decreto-legge, volte a introdurre elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali, tenendo conto dell'avvenuta introduzione del censimento permanente, dell'evoluzione nella digitalizzazione dei servizi anagrafici e del ruolo centrale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 986

La 4a Commissione permanente,
esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria;

considerati, in particolare:

- gli emendamenti relativi all'articolo 1, che prevedono agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche per finanziamenti, contributi a fondo perduto o finanziamenti soggetti a restituzione, a beneficio di imprese, tra cui quelle dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia SpA;
- gli emendamenti relativi all'articolo 2, che prefigurano ulteriori finanziamenti per gli impianti ex Ilva, dopo quello previsto per il 2024, e che prevedono finanziamenti anche per le imprese dell'indotto;
- i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000;
- gli emendamenti relativi all'articolo 3, che prevedono integrazioni salariali pubbliche, coperture degli oneri previdenziali e fiscali, per le imprese dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia SpA;

valutato che gli emendamenti considerati non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 761, 863, 903 E 911

La 4a Commissione permanente,
esaminati i disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana;

considerato che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 911 a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura;

considerato, inoltre, che i disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come

testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021;
rilevato che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grids*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono;
valutato che i disegni di legge non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentono l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
ricordata, infine, l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, si evidenzia che il riferimento all'Investimento 2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.